

VIII. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 FEBBRAIO 1969

INDICE

*Articolo 2.*

Punto 18) - (Polizia giudiziaria - Dipendenza) *Esame - Approvazione.*

Punto 16) - (Polizia giudiziaria - Poteri - Limiti) *Esame - Approvazione.*

PRESIDENTE . . . . .	409, 411, 425, 431, 446 448, 450, 451, 452, 453
BOZZI . . . . .	439, 450, 451
CATALDO . . . . .	428, 451
CAVALIERE . . . . .	419, 453
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	410, 425, 440, 441, 442, 443, 451
FORTUNA, <i>Relatore</i> . . . . .	414, 417, 429, 431, 435, 436
GRANZOTTO . . . . .	409, 410, 417, 418, 446
MANCO . . . . .	423, 425, 427, 431, 436, 437, 441, 442, 449
MORVIDI . . . . .	410, 421, 435, 446
MUSOTTO . . . . .	427
PENNACCHINI . . . . .	425, 427
RIZ . . . . .	418, 427
SABADINI . . . . .	412, 414, 417, 418, 438, 443, 444, 452
TUCCARI . . . . .	422, 435, 445
VALIANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	409, 410, 431, 435, 436, 437, 438, 439
VASSALLI . . . . .	447

PAGINA BIANCA

*La seduta comincia alle 9,30.*

PRESIDENTE. Proseguendo nei nostri lavori oggi dovremmo affrontare il punto 16).

VALIANTE, *Relatore*. Per seguire un ordine logico, propongo di trattare prima il punto 18).

PRESIDENTE. D'accordo. Do lettura del punto 18) del testo governativo:

« diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria ».

A questo punto è stato presentato dai deputati Granzotto e Cacciatore il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 18) con il seguente:*

« diretta, esclusiva ed organica dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria ».

Onorevole Granzotto, insiste sul suo emendamento ?

GRANZOTTO. Insisto, signor Presidente.

VALIANTE, *Relatore*. Pregherei gli onorevoli proponenti di ritirare l'emendamento in quanto la terminologia usata « esclusiva ed organica dipendenza » non mi pare che aggiunga molto al concetto espresso nel testo governativo che ha riprodotto il termine contenuto nella Costituzione. Il problema è, eventualmente, quello di arrivare alla dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria; ma mi sembra che aggiungere « esclusiva ed organica » nulla cambi nella sostanza.

GRANZOTTO. Insisto sul termine « organica » perché intendiamo arrivare alla costituzione di un corpo autonomo di polizia giudiziaria.

VALIANTE, *Relatore*. Non mi sembra che la formulazione da lei proposta comporti la conseguenza dell'autonomia della polizia giudiziaria, né quella dell'esclusiva dipendenza dalla autorità giudiziaria.

MORVIDI. Il termine « organica » significa che deve trattarsi di una dipendenza solo amministrativa, perché se rimane la dipendenza funzionale dal pubblico ministero si continueranno a determinare i ben noti conflitti. La formula proposta mi sembra giusta.

VALIANTE, *Relatore*. Noi riteniamo essenziale il principio che la funzione della polizia giudiziaria debba essere strettamente collegata all'autorità giudiziaria. Che, poi, la polizia giudiziaria appartenga amministrativamente al corpo della pubblica sicurezza o ai vari corpi di polizia, rappresenta anche un arricchimento per le sue funzioni, perché l'esperienza che a questi corpi deriva dalla specializzazione nei vari settori rende possibile una più vasta e concreta azione di polizia giudiziaria. Del resto, è impensabile che tutte le branche della polizia possano essere concentrate nell'unico corpo della polizia giudiziaria, organicamente e funzionalmente autonomo. A parte lascio il problema, che non possiamo decidere in questa sede — senza la previsione di un adeguato stanziamento — circa la costituzione di un corpo autonomo di polizia giudiziaria.

GRANZOTTO. Questa è una questione a parte.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento comporterebbe la soluzione di un gravissimo problema, quale quello della separazione organica della polizia giudiziaria dalla autorità giudiziaria ma, affrontare un simile problema in questa sede, servirebbe solamente a ritardare l'*iter* del disegno di legge in esame. Il Governo potrebbe, al di fuori di questo provvedimento di delega, studiare il problema per giungere ad una soluzione graduale, non certo immediata. Per questo motivo sono contrario all'emendamento.

GRANZOTTO. La sua dichiarazione è interessante, onorevole Sottosegretario, e non certo priva di validità ed efficacia. Se il Governo si assume questo impegno annuncio di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura del punto 18) nel testo governativo:

« diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il punto 18) rimane, quindi, formulato secondo il testo del disegno di legge.

Passiamo al punto 16). Ne do lettura:

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

I deputati Benedetti, Sabadini, Guidi, Cataldo e Trajna hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 16) con il seguente:*

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati, e della facoltà di assicurarne le tracce nei soli casi in cui esistono comprovate e motivate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizione che di essi non si debba tenere alcun conto, qualora siano viziati per difetto dei comprovati e motivati requisiti di necessità e di urgenza.

Facoltà per la polizia giudiziaria di arrestare chi è sorpreso in flagranza di reato punibile con pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, quando sia comprovato che possa darsi alla fuga.

Facoltà di fermare l'indiziato fuori dei casi di flagranza per i soli reati punibili con una pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione qualora sia comprovato che l'indiziato stesso possa darsi alla fuga.

Attribuzione al giudice istruttore e conseguente divieto per la polizia giudiziaria di procedere ad interrogatorio dell'indiziato, dell'imputato e dei testimoni, nonché a ispezioni, perquisizioni, ricognizioni e confronti ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 16) con il seguente:*

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare prove irripetibili, restando in ogni caso esclusa la possibilità di interrogare l'imputato o l'indiziato di reato; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura; di fermare anche fuori dei casi di flagranza, colui che

è gravemente indiziato di un reato per il quale è obbligatoria la cattura, quando vi sia fondato sospetto di fuga; di indagare in tutti gli altri casi solo su delega dell'autorità giudiziaria.

Esclusione da parte della polizia di trasmettere all'autorità giudiziaria qualsiasi atto al di fuori del rapporto cui siano eventualmente allegati rilievi tecnici ».

Il deputato Riz ha presentato i seguenti due emendamenti:

*Al punto 16) dopo le parole:* « attribuzione alla polizia giudiziaria » *aggiungere le altre:* « osservare le norme della istruzione formale ».

*Alla fine del punto 16) aggiungere le seguenti parole:*

« consentendo alla polizia giudiziaria di procedere al sommario interrogatorio ed al confronto solo alla presenza del difensore ».

Il deputato Cavaliere ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al punto 16) dopo le parole:* « di arrestare colui che è colto nella flagranza » *aggiungere le altre:* « di un reato punibile con una pena non inferiore nel massimo a cinque anni ».

*Al punto 16) dopo le parole:* « colui che è gravemente indiziato » *aggiungere le altre:* « di un reato punibile con una pena detentiva non inferiore nel massimo a dieci anni ».

SABADINI. Temo che, su questo punto, impegnerò per un po' di tempo la Commissione, perché ci troviamo di fronte ad un argomento che va trattato nel modo più ampio possibile in quanto rappresenta il punto essenziale e decisivo del processo. Desidero ricordare ai colleghi, con una allusione che mi pare significativa, che ci troviamo di fronte al bivio del processo, e che è necessario scegliere la strada più chiara e precisa. Vorrei dire che, in tema di poteri da attribuire alla polizia giudiziaria, siamo di fronte ad una scelta di fondo che coinvolge l'intera istruzione e si proietta sull'intero processo.

Noi non abbiamo fatta una discussione di carattere generale, rinviando le scelte ai singoli punti man mano che si presentavano. Però ora, pur non pretendendo assolutamente di affrontare una discussione di carattere generale vasta ed impegnativa, tuttavia è necessario considerare non solo questo punto particolare ma anche, nel loro insieme, altri punti che forniscono la visione globale del processo e che vanno coordinati ed armonizzati, anche perché non succeda come è accaduto nella precedente legislatura — in questa medesima Commissione — che la decisione su alcuni punti, avvenuta in un determinato modo e con certi criteri, si venga a trovare in contraddizione con la decisione presa su punti strettamente connessi e collegati.

Dopo questa premessa è necessario, secondo me, vedere da che punto siamo partiti ed a che punto vogliamo arrivare. Nel cammino finora percorso, abbiamo preso alcune decisioni univoche ed importanti. Avendo deciso di dar vita ad un nuovo codice di procedura penale non si capisce, in primo luogo, il perché dell'inserimento del punto 50) all'articolo 2, dove addirittura si parla di coordinamento con il codice di procedura penale vigente.

In secondo luogo abbiamo deciso che a fondamento del nuovo codice di procedura penale sta l'attuazione della Costituzione e, contemporaneamente, che il nuovo codice deve in sé contenere i caratteri propri del sistema accusatorio. Abbiamo, inoltre, aggiunto che il sistema accusatorio andava attuato secondo i principi ed i criteri che sarebbero stati successivamente stabiliti; è chiaro però che tali principi e criteri devono essere rispondenti ai caratteri propri del sistema accusatorio, e qui si impone la necessità di soffermarci, almeno un momento, per cercare di vedere cosa sia questo sistema accusatorio, che per alcuni appare indefinito ed indefinibile. Questo è vero solamente in parte. Vi sono certamente diversi tipi di processo accusatorio secondo che accentuino l'uno o l'altro aspetto, perché vi sono caratteri e tipi di processo accusatorio diversi nel tempo e nello spazio, ma è anche vero che esistono caratteri comuni e ben identificabili, che definiscono storicamente quello che è un processo di tipo accusatorio.

So perfettamente di non dire niente di nuovo, ma è strettamente pertinente al caso. Non scopro nulla dicendo che i caratteri propri del sistema accusatorio consistono nell'immediatezza dei tempi e dei modi, nell'oralità, nel principio del contraddittorio e della pubblicità. Questi caratteri sono riconosciuti dalla dottrina che li considera peculiari del processo accusatorio. Il processo inquisitorio ha, invece, come suoi cardini la segretezza e la scrittura, in modo che quello che viene raccolto, definito e statuito non risponde ai principi dell'oralità e dell'immediatezza.

Dopo avere indicato tali elementi, traggio una conclusione pratica. Anche nel processo attuale, in quello che viviamo tutti i giorni e che ancora vige nella pratica giudiziaria dei tribunali, si possono ravvisare caratteristiche proprie del processo accusatorio, come anche vi sono delle caratteristiche che si ravvisano in questo disegno di legge ed in alcuni dei punti che abbiamo già approvato. Alcuni principi importanti sono stati già approvati ed ora attendono uno svolgimento logico e coerente (mi soffermo soprattutto sulla logica e sulla coerenza). Abbiamo approvato il metodo orale; si parlava nell'originario testo del disegno di legge di metodo orale « in linea di massima », in generale, ma abbiamo soppresso questo inciso che indeboliva il criterio dell'oralità; siamo tornati al criterio già statuito da questa Commissione nella

precedente legislatura; abbiamo abolito il proscioglimento per insufficienza di prove; abbiamo approvato la garanzia del contraddittorio ogni qual volta se ne presenti la possibilità — per esempio, nei procedimenti di rimessione, anche se da parte nostra non si era favorevoli alla conservazione dell'istituto —; abbiamo in effetti compiuto passi significativi sulla strada del processo accusatorio: questo per quanto riguarda la parte che già abbiamo discusso, l'*iter* che già abbiamo percorso.

Ma se questa è la premessa dalla quale siamo partiti, aggiungiamo che un altro punto importante relativo al processo accusatorio è quello previsto al punto 40) dell'articolo 2, in cui si stabilisce l'adozione della *cross examination*, l'esame diretto dell'imputato, dei testi, dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori. Si aggiunge, in questo tipo di *cross examination*, l'interrogatorio finale da parte del presidente o del pretore, il che invece sta a significare la conservazione di un ibrido connubio tra un sistema accusatorio ed i resti anacronistici di un processo di tipo inquisitorio. Però su questo punto 40) esiste un emendamento del gruppo comunista ed un altro del gruppo socialista che propongono di eliminare la evidente incongruenza, il che ci fa sperare che, effettivamente, la Commissione nel suo complesso possa arrivare alla approvazione di un tipo autentico di *cross examination* o di esame incrociato, cioè ad una conclusione del processo dibattimentale in perfetta coerenza con un processo accusatorio, e su questo tema siamo perfettamente d'accordo.

FORTUNA, *Relatore*. Vi sono anche altri emendamenti o, comunque, richieste di non consentire l'utilizzazione degli atti scritti al dibattimento. Questa mia precisazione forse può rendere più veloce l'esame del punto 16).

SABADINI. Questo, a mio avviso, non mi sembra per nulla sufficiente.

Possiamo perciò dire, per quello che è stato fatto e per quello che ci proponiamo di fare, che il processo accusatorio ha una sua coerenza, ha un suo passato ed ha una sua prospettiva. A questo punto devo subito aggiungere — ed è in questo il contrasto con quanto ha testè affermato il relatore Fortuna — che il cammino intermedio, cioè il cammino della fase istruttoria è quello più importante, più difficile da percorrere, e tutto potrebbe essere gravemente ed irreparabilmente compromesso qualora non facessimo una scelta giusta.

Dobbiamo decidere dell'istruttoria, che è decisiva per il peso e l'influenza che esercita in tutto il processo, e l'istruttoria realmente comincia con le indagini di polizia giudiziaria. Un raffronto, anche se

rapido e sommario, con quanto accade con il codice attuale può essere significativo ed illuminante, perché il processo — almeno dal mio punto di vista — è formato da due tronconi inconciliabili. Anche ora ci troviamo di fronte ad una fase dibattimentale che potremmo chiamare, in linea di massima, accusatoria; non farò le lodi di questa fase, soprattutto per il permanere dell'interrogatorio da parte del presidente e di una funzione certamente non preminente delle parti, del pubblico ministero e degli imputati. Tuttavia si può dire che, in linea di massima, i principi del processo accusatorio sono presenti, come l'oralità, il contraddittorio e la pubblicità. Ma questa parte del dibattimento — questo è il punto che intendo sottolineare — non si concilia con la fase istruttoria, che presenta assoluti e dominanti i caratteri del sistema inquisitorio, trattandosi appunto di una procedura scritta e segreta, nella quale la « novella » del 1955 non ha aperto che un timido spiraglio.

Ora, le conseguenze, e mi permetto di sottolinearlo e di sottoporlo all'attenzione dei colleghi, sono disastrose, perché il dibattimento si riduce ad una parvenza; l'esame degli imputati e dei testi è un rito con poca incidenza. Quello che è scritto è scritto, tanto è vero che nel dibattimento, in gergo forense, si usano le parole « consacrato agli atti ». Quello che è scritto è definitivo. Questo è il prodotto di tempi che naturalmente sono o dovrebbero essere superati.

La conservazione di questo stato di cose è sopravvissuta troppo a lungo ed è una delle componenti della crisi della giustizia, della sfiducia dei cittadini; ed è una delle cause che ha provocato la recente sentenza della Corte costituzionale, la quale intende anche rompere i pilastri di un edificio che non regge più per indurci a rinnovare ed a modificare.

Conducendo una indagine anche sommaria sul nostro processo penale si arriva alla conclusione che il difetto principale sta soprattutto nella fase istruttoria e nei vastissimi poteri concessi alla polizia giudiziaria che compie una vera e propria istruzione. Va ricordata, a questo punto, la sentenza della Corte costituzionale relativa alla incostituzionalità dell'articolo 225 del codice di procedura penale, la quale, in sostanza, nel suo contenuto riconosce che la polizia giudiziaria, proprio per le sue funzioni che non sono state adeguate — tanto che l'emendamento presentato dal deputato Granzotto al punto 18) è stato ritirato di fronte alle dichiarazioni del Governo tendenti a dimostrare che non si può immediatamente modificare l'attuale stato di cose — non è idonea né autorizzata a compiere veri e propri atti istruttori.

Però l'indagine della polizia giudiziaria nel processo attuale è decisiva. Da questo nasce la fondamentale contraddizione tra il processo accusatorio che si ha nel dibattimento e il processo scritto che domina nella fase istruttoria; contraddizione aggravata dalla circostanza partico-

lare che è proprio la polizia giudiziaria a compiere il nucleo determinante e coagulante di questa indagine istruttoria.

Ma tale situazione non può più essere conservata. Mi duole rilevare che il disegno di legge, al punto 16), non muta sostanzialmente nulla, perché la polizia giudiziaria è chiamata ancora a compiere, come per il codice attuale, gli atti necessari e urgenti per assicurare le prove.

Il punto centrale dei poteri riconosciuti alla polizia giudiziaria è quello di assicurare le prove. Di fronte a tale necessità tutti gli atti diventano necessari e urgenti. E su questa strada la giurisprudenza della Corte di cassazione ha allargato e riconosciuto i poteri di indagine istruttoria della polizia giudiziaria. Per queste ragioni abbiamo presentato un emendamento che modifica e dà una strutturazione completamente diversa alla polizia giudiziaria, cui non vengono tolti i poteri di intervento per le indagini preliminari veramente necessarie, ma è indispensabile che queste indagini ritenute necessarie e urgenti siano realmente riconosciute tali. La polizia giudiziaria ha il potere di prendere notizia dei reati e di conservare le tracce degli stessi; e quando abbiamo scritto « tracce » nell'emendamento, abbiamo inteso tracce di carattere oggettivo e tracce di carattere soggettivo: in sostanza, sono le fonti delle prove. Il nostro emendamento prevede la nullità degli atti compiuti in violazione di tale principio, proprio per colpire all'origine l'abuso, ed attribuisce al giudice istruttore le eventuali indagini preliminari al di fuori delle circostanze sopra indicate.

Vorrei invitare gli onorevoli colleghi a considerare che la realtà della situazione da me illustrata è largamente acquisita dagli operatori del diritto; tuttavia mi è anche nota la resistenza che questi principi incontrano negli ambienti della burocrazia, negli ambienti di coloro che consigliano prudenza nel modificare.

Si vuole mantenere ancora l'indagine di polizia giudiziaria così com'è attualmente strutturata, perché la si considera più pressante, più incalzante, più astuta: in sostanza più idonea ad acquisire la verità. A me pare che accettare, oggi, questi principi sia un po' adagiarsi sulla tradizione e su concetti che sono da ritenersi completamente superati. La giustizia e la verità oggi si ricercano in modo diverso. Viviamo in uno Stato moderno; abbiamo la possibilità di preparare meglio i giudici; attraverso più adeguati mezzi possiamo ricercare la verità in maniera più autentica. È questo l'unico modo con cui effettivamente, senza errori e senza equivoci, si può andare alla ricerca della verità nella fase dell'istruttoria. Aggiungiamo che l'istruttoria e anche la fase preliminare dell'istruttoria, devono essere affidate al giudice istruttore e che vanno tutte centrate nel giudice istruttore, in quanto siamo per l'unificazione dell'istruttoria.

Riteniamo che sia assurda la ripartizione nelle tre istruttorie, che esistono anche in questo processo che stiamo strutturando ...

FORTUNA, *Relatore*. Non sono tre istruttorie ! Nessuno vuole tre istruttorie !

SABADINI. Noi chiediamo l'unificazione dell'istruzione e riteniamo che il giudice istruttore, proprio per la sua funzione, sia l'organo più idoneo ad effettuare questa concentrazione.

Mi ero ripromesso di chiudere il mio intervento augurandomi, in modo ottimistico, di avere colto alcuni elementi essenziali e di avere interessato i colleghi, ma dopo questa interruzione non credo di poter più concludere in tal senso. Spero, tuttavia, di essere riuscito a precisare il nostro punto di vista perché sia considerato nel complesso organico nel quale vogliamo inserirlo. Per quanto riguarda l'arresto ed il fermo non credo sia necessaria alcuna illustrazione.

GRANZOTTO. Il collega Sabadini ha sciolto più di una perplessità con questo suo ampio intervento sulla prospettiva di una nuova sistematica del processo. Sarei anch'io tentato di fare un ampio quadro anche perché le proposte contenute nel nostro emendamento sono particolarmente innovative ma, dopo l'esposizione del deputato Sabadini, penso che il discorso sul punto 16) si possa restringere e mi propongo una più ampia panoramica in occasione dell'esame del punto 21).

Dirò soltanto che nella nostra articolazione, attraverso i vari emendamenti presentati ai singoli punti del disegno di legge, configuriamo il processo in modo che abbia una sua coerenza, eliminando la contraddizione fra una fase istruttoria che permane di carattere inquisitorio e la fase del dibattimento che ha carattere accusatorio.

Pensiamo di avere superati i problemi connessi a questa situazione posta in essere dal codice vigente delineando i seguenti punti del processo: assoluta delimitazione del potere della polizia giudiziaria, promuovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero, affidamento al giudice istruttore di una istruttoria che si svolga nel contraddittorio delle parti attraverso una udienza preliminare di accertamento generico per stabilire se l'imputato deve essere prosciolto o rinviato a giudizio, fase del dibattimento con il complesso delle questioni che può presentare in relazione all'intervento del presidente del collegio o del pretore nell'interrogatorio delle parti. Il problema di cui al punto 40), cioè la *cross examination*, lo superiamo dando invece la possibilità di un intervento attivo al giudice istruttore nella udienza preliminare,

intervento con garanzie nei confronti dell'imputato perché si svolge attraverso il contraddittorio delle parti.

Nella fase del dibattimento il convincimento del giudice si forma sulla base di quanto è avvenuto nella fase istruttoria.

Dal nostro emendamento deriva, quindi, la necessità di delimitare il potere della polizia giudiziaria per cui, quando nel processo si attribuisce all'autorità di polizia solo il compimento degli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove, temiamo che quanto vogliamo espungere torni ad essere introdotto. Infatti la dizione « atti necessari ed urgenti » può dare adito ad una interpretazione che permette tutti gli atti. Proponiamo pertanto la dizione « prove irripetibili », escludendo l'interrogatorio dell'imputato da parte della polizia giudiziaria, perché se è posto il divieto della lettura degli atti nel dibattimento pensiamo che questa sola precauzione non sia sufficiente.

SABADINI. Sono considerate prove testimoniali.

GRANZOTTO. Quando vi è una simile possibilità di intervento noi facciamo camminare il processo su un certo binario. È chiaro che per un incidente stradale sarà necessario un rilievo tecnico e, quindi, la polizia trasmetterà il rapporto al quale possono essere allegati rilievi tecnici. Si tratta in questo caso di prove irripetibili.

Ugualmente crediamo di dover porre alla polizia giudiziaria una limitazione assoluta per quanto riguarda l'arresto ed il fermo che ammettiamo solo nel caso in cui vi sia flagranza per un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura.

Tutto questo può sembrare eccessivo, ma trova una sua coerenza con quanto sosteniamo con i nostri emendamenti in relazione all'intervento del giudice istruttore.

RIZ. Con i miei emendamenti, sono il meno lontano dal disegno di legge governativo.

Con il mio primo emendamento al numero 16) chiederei:

*Dopo le parole:* « attribuzione alla polizia giudiziaria » *aggiungere le altre:* « osservate le norme dell'istruzione formale ».

Questa precisazione, più che opportuna, mi sembra necessaria anche perché dobbiamo adempiere il precetto costituzionale già chiarito nella sentenza numero 86 del 1968: dobbiamo cioè cercare di tutelare e di garantire i diritti della difesa.

Il mio secondo emendamento al disegno governativo è il seguente:

*Alla fine del punto 16) aggiungere le seguenti parole:*

« consentendo alla polizia giudiziaria di procedere al sommario interrogatorio ed al confronto solo alla presenza del difensore ».

A questo punto mi richiamo a quanto già ebbi a dire in questa Commissione in sede di illustrazione della mia proposta di legge numero 228 sui diritti di difesa. Ripeto: secondo me il legislatore, ad un certo punto, deve operare una scelta fra i seguenti tre sistemi: il primo implica il divieto assoluto da parte della polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio dell'indiziato ed al confronto; il secondo permette alla polizia giudiziaria di procedere liberamente all'interrogatorio ed al confronto; il terzo permette alla polizia di procedere all'interrogatorio ed al confronto soltanto in presenza del difensore. Il mio secondo emendamento, aggiuntivo al punto 16), sceglie questa terza strada.

CAVALIERE. Mi rendo perfettamente conto di talune preoccupazioni, specialmente di quella intesa ad attuare nella maniera più completa il sistema accusatorio, però non mi sembra che la formulazione del punto 16), così com'è, porti alla negazione del sistema accusatorio, e sono persuaso che sia necessario conservare determinate facoltà se proprio non si vogliono dare specifici poteri alla polizia giudiziaria, altrimenti rischiamo di rendere vana la ricerca dei colpevoli e la loro assicurazione alla giustizia. È evidente che si nutrano numerose preoccupazioni nei confronti della polizia giudiziaria, ma sono pronto ad affermare che qualche volta anche si eccede. Non mi sento, quindi, di formulare una condanna completa e definitiva nei confronti della polizia giudiziaria tale da toglierle ogni iniziativa indispensabile all'atto della commissione del reato, se si vogliono assicurare le prove per un retto procedimento della istruttoria e, soprattutto, se si intende affidare il colpevole alla giustizia.

Potrei ricordare un'infinità di casi in cui gravi reati sono rimasti impuniti proprio perché la polizia giudiziaria non è intervenuta, o non è potuta intervenire, con quelle facoltà o poteri che erano necessari in quel momento. Potrei ricordare il caso di imputati prosciolti dal giudice istruttore e scarcerati per mancanza di indizi, che dopo anni sono stati riconosciuti responsabili ed hanno confessato di aver commesso gravissimi reati contro le persone, ed a questi risultati si è pervenuti soltanto perché la polizia giudiziaria aveva potuto, sia pure successivamente, effettuare le indagini e compiere determinati accertamenti.

Detto questo, mi pare che al punto 16) siano rispettate tutte le garanzie per non eludere il processo accusatorio e, nello stesso tempo,

per non mortificare la polizia giudiziaria ma, particolarmente, per garantire alla società che i reati non restino impuniti. Non sottovalutiamo il fatto, se andiamo a vedere le statistiche, che il numero dei reati impuniti — anche gravissimi — aumenta di anno in anno.

Il mio emendamento è nato dalla considerazione di dare riferimenti precisi ai fini dell'arresto in flagranza e del fermo fuori dalla flagranza. Secondo me l'attuale formulazione del punto 16) non è sufficiente, perché parla di arresto di colui che è colto nella flagranza di un grave reato, senza specificare quali siano i gravi reati. Ho quindi ritenuto, dato l'arresto in flagranza, e dato che l'arrestato va messo immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, di specificare che deve essere arrestato colui che è colto in flagranza di un reato punibile con una pena non inferiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione. E non è poco, perché bisogna considerare che si tratta di un arresto in flagranza, e che l'arrestato viene subito messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Questo anche per influire psicologicamente e, se mi si consente, educativamente, sulla società. Stabilire invece il termine di dieci anni, oppure solo quando sia obbligatorio il mandato di cattura, come si sostiene da alcuni, mi sembra voler eludere quasi tutti gli arresti, in caso di flagranza. È invece necessario, ripeto, dare all'opinione pubblica, alla società, un esempio di intervento energico e non di estrema accondiscendenza nei confronti del delinquente quando si è certi della sua responsabilità, appunto perché viene colto in flagranza di reato.

Infine, non posso assolutamente concordare, su questo punto, con l'emendamento Benedetti-Sabadini in base al quale anche quando l'imputato sia colto in flagranza, per poter procedere al suo arresto — a parte il fatto che deve trattarsi di reato punibile con una pena superiore, nel massimo, ai dieci anni di reclusione — si richiede che sia anche comprovato che possa darsi alla fuga. Non so come ciò possa essere comprovato; questo significherebbe non consentire in alcun caso l'arresto in flagranza né il fermo fuori dalla flagranza.

Per il fermo mi sono rapportato ai reati punibili con una pena non inferiore, nel massimo, a dieci anni, e si tratta di reati gravi; in questi casi si aggiunge l'altra condizione del sospetto che colui che è gravemente indiziato di un reato possa darsi alla fuga: sospetto, non prova certa, perché altrimenti renderemmo vano, inutile, l'intervento della polizia giudiziaria.

Insomma, onorevoli colleghi, è giusto preoccuparsi della libertà del cittadino, è doveroso consentire ad un imputato tutti i mezzi e tutti i diritti della difesa, ma guai ad esagerare; guai a dimenticare che di fronte all'imputato ci sono le parti private offese, la società; guai a

stabilire che l'imputato sia una entità intoccabile con diritti superiori a quelli delle altre parti e della società. Così, veramente, renderemmo vana l'opera della giustizia ed insicure la libertà e la tutela della società.

MORVIDI. Penso che qui nessuno intenda pronunciare alcuna condanna, neppure evanescente, nei confronti della polizia giudiziaria, così come nessuno pensa di menomare il prestigio e l'indipendenza dei giudici.

Si tratta di trovare la formula più adatta per garantire la libertà dei cittadini; sono quindi d'accordo sull'ultima parte dell'intervento del deputato Cavaliere, ma non sulla parte iniziale. Bisogna non pregiudicare ma garantire la libertà dei cittadini. Qualsiasi norma da noi approvata per garantire la libertà dei cittadini sarà sempre una norma santa, corrispondente a quelle costituzionali. Il cittadino si presume incolpevole; direi anche che si presume una persona perbene colui che fa parte della polizia giudiziaria, colui che fa parte della magistratura. Ed allora, per garantire la libertà dei cittadini, dobbiamo eliminare dalle norme ogni e qualsiasi soggettivismo. Quando si parla del potere di alcuni organi dello Stato di compiere certi atti, siamo perfettamente d'accordo. Il « potere » è qualche cosa di obiettivo, di censurabile, di cui l'organo che ne è investito deve sempre rispondere. Ma quando si tratta di « facoltà », questa è condizionata, non è limitata — i colleghi di gruppo mi scuseranno se non sono d'accordo con loro su questo punto; non ero presente alla stesura dell'emendamento — e l'organo della polizia giudiziaria che ha la « facoltà » di intervenire, interviene, ma può anche non intervenire, come accade purtroppo oggi quando, per esempio, la polizia giudiziaria si trova di fronte ad una persona che dice: « lei non sa con chi parla »; in tal caso si mette da parte e lascia fare. Ecco la facoltà che dobbiamo disapprovare. Invece il potere cui esplicitamente ci si riferisce all'inizio dell'emendamento Benedetti ed altri e all'inizio del punto 16) del disegno di legge, è sempre censurabile perché deve essere sempre motivato. Sopprimerei quindi ogni riferimento alla facoltà.

Mentre sono d'accordo sull'emendamento Benedetti ed altri nel suo complesso, vi è un altro punto su cui non concordo, là dove si dice « qualora sia comprovato che possa darsi alla fuga »; anche questo è soggettivistico. Voi sapete che i prigionieri scappano persino dalle prigioni con le sbarre; tutti hanno la possibilità di fuggire, quando se ne presenta l'occasione, segnando le sbarre e calandosi dalla finestra con una corda fatta di lenzuola annodate. Direi piuttosto: « qualora sia comprovato che stia per darsi alla fuga », cioè quando vi è un fatto obiettivo e concreto dal quale si desume un determinato comporta-

mento. La stessa considerazione vale per il « sospetto »; posso sospettare che il tale sia un mascalzone e che un altro sia una persona perbene, e posso sbagliare in entrambi i casi. Il sospetto è una cosa troppo soggettiva, per cui eliminerei questo termine ogni volta che lo si incontra per sostituirlo con una formula obiettivamente individuabile.

Ho fatto, così, alcune piccole critiche sia al punto 16) del disegno di legge sia all'emendamento del mio gruppo, che per il resto approvo pienamente, soprattutto là dove si dice: « Nullità assoluta dei predetti atti e disposizioni che di essi non si debba tenere alcun conto, qualora siano viziati per difetto dei comprovati e motivati requisiti di necessità e di urgenza ».

In merito al riferimento agli anni del massimo della pena, mi sembra che, quando vi sono disposizioni tassative ed elementi dai quali non si può sfuggire, per i quali l'attività della polizia giudiziaria è limitata, il fatto che gli anni siano cinque o dieci sia una cosa secondaria, perché colui che è condannato a cinque anni di reclusione può essere un delinquente come colui che è condannato a dieci anni.

TUCCARI. L'ampiezza di questo dibattito mette in luce un'esigenza comune, quella di un superamento e, quindi, di un non avallamento pacifico di una formulazione del punto 16) che si riferisce ad una situazione politicamente superata. Arrivati a questo punto, dovremmo fare uno sforzo per uscire dalla contrapposizione che può scaturire dalla tentazione di un'astratta discussione sulla simbologia del processo, per vedere le ragioni per cui una diversa formulazione, attraverso i vari emendamenti proposti, oggi viene richiesta. Desidero centrare il mio intervento su questa esigenza politica, sulla quale, spero, che il Governo e i relatori forniranno il loro punto di vista ed il loro chiarimento.

A mio avviso, oggi vi sono almeno due elementi che militano in favore di una accettazione del nostro emendamento.

Alle nostre spalle abbiamo il dibattito svolto in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale sui diritti della difesa. Non dimentichiamo che, in quella sede, dalla nostra parte politica si è ritenuto, in coerenza con l'impostazione della sentenza della Corte costituzionale, di cogliere l'occasione per precisare l'ambito dell'intervento della polizia giudiziaria nei confronti di quello che deve essere il primo e fondamentale compito della magistratura, che sta alla base del processo. I contrasti sono arrivati ad un punto tale per cui ad un certo momento abbiamo chiesto il trasferimento del provvedimento in Aula.

In questa sede, ove gettiamo le basi per un più democratico processo, non potrebbero essere rivedute quelle posizioni allora rigide del Governo e della maggioranza, esaminando sotto un diverso aspetto

i poteri della polizia giudiziaria nella fase iniziale delle indagini? Questo è il primo problema.

Il secondo problema è che, oggi, si discute tanto di queste questioni perché ci sono state nel corso degli ultimi mesi una serie di vicende giudiziarie, che hanno sottolineato le inadeguatezze del potere inquirente della polizia. Senza dubbio questi fatti nella loro portata, nelle loro cause, sono presenti nel nostro dibattito e credo che su questi elementi, che permangono quali elementi di grave preoccupazione e che incombono sulla garanzia della libertà di chiunque sia indiziato vagamente di reato, noi non possiamo tacere. Il Governo che cosa pensa di questi fatti? Vi sono state sentenze che hanno riconosciuto che questi fatti erano di grave nocimento al prestigio della funzione dei poteri pubblici.

Credo che la definizione di questo punto vada posta in relazione con un'altra questione fondamentale, non ancora sufficientemente vista come impegno politico del Governo, che riguarda la posizione della reale indipendenza della polizia giudiziaria dalla autorità giudiziaria. Mi sembra che questa sia un'occasione per recepire alcune premesse, che potrebbero condurci ad una conclusione soddisfacente.

Chiedo al Governo e ai relatori di volere tenere in considerazione queste osservazioni, evitando che le posizioni si polarizzino su una discussione di carattere astratto, ideologizzante del processo, che non darebbe un contributo per il superamento di quelle reali difficoltà che si incontrano nei confronti di questo problema.

MANCO. Nell'intervento del deputato Tuccari che mi ha preceduto non ho capito, sul terreno strettamente tecnico, le differenze che esistono tra quelli che dovrebbero essere gli impegni del Governo, la sostanza del punto 16) e gli emendamenti che sono stati presentati.

Bisognerebbe avere il coraggio di mettere a fuoco il discorso solo su di un punto e allora capirei il fondamento politico di molti interventi sin qui svolti: nel nuovo processo la polizia giudiziaria deve o non deve intervenire? Se si dicesse che la polizia giudiziaria non deve assolutamente intervenire allora il discorso sarebbe valido perché il magistrato, di sua iniziativa, avrà il potere di usufruire di certe attività, che ancora non abbiamo scoperte. Se per la sinistra il discorso diventa politico soprattutto in riferimento a fatti che sono accaduti, particolarmente in rapporto alla questione della dipendenza che esiste tra la polizia giudiziaria ed il magistrato, allora si tratta di cose superate anche dal codice vigente. Voi sapete che per il codice vigente la polizia giudiziaria è praticamente alle dipendenze del magistrato. Il pubblico ministero ha un potere di comando sulla polizia giudiziaria.

Se la polizia giudiziaria agisce indipendentemente, per suo conto, facendo cose che non dovrebbe fare, il responsabile di questa funzione non è la polizia giudiziaria, ma la magistratura che ha poteri di controllo.

Gli altri emendamenti non dicono nulla. Forse l'unico emendamento apprezzabile dal punto di vista tecnico è quello del deputato Riz, che introduce alcuni concetti emersi dalla sentenza della Corte costituzionale e dal disegno di legge, che stiamo esaminando, sui diritti della difesa.

Il primo emendamento, quello dei deputati Benedetti, Sabadini ed altri sostiene — tra l'altro mi pare sia impreciso dal punto di vista tecnico e giuridico —: « Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizie dei reati, e della facoltà di assicurare le tracce nei soli casi in cui esistono comprovate e motivate condizioni di necessità e di urgenza ». Assicurare le tracce nei casi in cui esistano comprovate e motivate condizioni di necessità e di urgenza ! Ma in questi casi, in cui esistono comprovate e motivate condizioni di necessità e di urgenza, la polizia si muove per assicurare le tracce ? Penso che si muova per assicurare le prove, non le tracce; cercherà, invece, di fornire le tracce dei fatti che costituiscono reato o che riguardano persone e che, in definitiva, sono tutti quegli elementi che contribuiscono in modo anche vago a tentare una individuazione del reo e del reato.

Ma se, ad esempio, vi è qualcuno che ha ucciso e lo confessa o si trova il coltello, il fatto di avere trovato le tracce del cammino fatto dall'assassino non ha più importanza. Mi sembra, quindi, che l'emendamento non sia ben formulato tecnicamente.

Anche il gioco degli anni mi appare molto cabalistico. Basterebbe riferirsi alle norme del codice relativamente alla cattura obbligatoria o facoltativa per consentire anche alla polizia giudiziaria di muoversi nell'ambito dell'emendamento Riz, sul quale avrei forse qualcosa da osservare ma che, però, è un emendamento chiaro. Si dice sostanzialmente che la polizia giudiziaria deve fare tutto ciò che è previsto nel codice, secondo le garanzie della legge sulla istruzione formale, senza poter debordare da questi limiti perché lo ha detto la Corte costituzionale. Accetterei quindi gli emendamenti Riz che sono caratterizzanti di concetti più chiari.

Ma laddove il punto 16) nel testo del Governo dice: « Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove », devo muovere una critica dal punto di vista terminologico. Che cosa significa quel « soltanto », dal momento che si dice che si devono compiere gli atti necessari ed urgenti per fornire le prove ? Se

la polizia agisce per assicurare in casi di urgenza e di necessità gli elementi riguardanti le prove, il « soltanto » non ha più ragione d'essere.

Sono quindi d'accordo sulla formulazione del punto 16) con esclusione della parola « soltanto » e con le modifiche proposte dal deputato Riz.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La parola « soltanto » significa con esclusione di ogni altro atto.

MANCO. Ma è già implicito: quando si dice che la polizia giudiziaria deve assicurare nei casi di necessità ed urgenza gli atti diretti a fornire le prove, siamo già entro un limite ben preciso.

PRESIDENTE. A firma del deputato Sabadini è stato presentato il seguente emendamento:

*Al punto 16) dopo le parole: « assicurare le prove » aggiungere le altre: « con piena garanzia di contraddittorio ».*

PENNACCHINI. Vorrei svolgere alcune considerazioni circa lo emendamento Benedetti ed altri al punto 16).

Sono d'accordo con il deputato Manco circa la estrema indeterminazione e genericità della espressione « tracce »; se si dicesse « assicurazione dei mezzi di prova » si userebbe una dizione più esatta.

Ma la terminologia che maggiormente mi preoccupa — a parte il pericoloso principio di concedere delle facoltà alla polizia giudiziaria alla quale semmai si possono attribuire poteri — è quella in base alla quale si parla di « comprovate e motivate condizioni di necessità e di urgenza ».

Ma la valutazione dell'esistenza di dette « comprovate e motivate condizioni di necessità ed urgenza » è del tutto soggettiva. Si cerca da un lato di circoscrivere con ogni mezzo il campo di possibili arbitrî da parte della polizia e si vorrebbe, d'altro lato, lasciare al suo libero apprezzamento la determinazione dei limiti entro i quali è autorizzata ad agire.

A me sembra che si possa ammettere solo il compimento di quegli atti che usualmente, per prassi consolidata, sono necessari per impedire che le prove scompaiano. Questo, credo, che si possa dire al fine dell'accertamento della verità, che è il fine ultimo del processo, anche nello interesse dell'indiziato.

Per gli stessi motivi ritengo che debba cadere anche il comma secondo dell'emendamento Benedetti ed altri e, per quanto riguarda il terzo comma, insisto sulle perplessità che suscitano la parola « facoltà »

e la dizione « quando sia comprovato che possa darsi alla fuga ». A parte la contraddizione in termini di una prova di un'eventuale « possibilità », in quanto tutti possono darsi alla fuga a meno che non si sia impediti fisicamente, ritengo che la gravità dei reati dei quali trattasi giustifichi l'arresto in flagranza.

Ancora, nel quarto comma si parla di « prova » che l'indiziato possa darsi alla fuga. Ma la prova di tale possibilità può essere data soltanto dalla fuga effettiva, con il risultato di fare assurgere l'evento a condizione per la messa in atto dei mezzi che dovrebbero impedire l'evento stesso. Meglio sarebbe dire: « quando non si possa altrimenti assicurare che l'indiziato non possa darsi alla fuga ».

La questione più grave mi sembra, però, contenuta, sia pure in forma indiretta, nel quinto comma. Mi sembra estremamente difficile statuire in questo campo. Non voglio ora riesumare una vecchia questione, che fu a lungo discussa nella passata legislatura, sulla possibilità di inserire una qualche norma per meglio delineare la funzione e la figura del pubblico ministero.

Sono perfettamente d'accordo che questa materia relativa alla posizione del pubblico ministero andrà trattata in sede di ordinamento giudiziario: tuttavia, ecco qui uno dei casi in cui si presenta la necessità di definire quella che dovrà essere la figura, la natura del pubblico ministero.

Ora, non capisco se gli onorevoli colleghi, con questo emendamento, intendano sottrarre la competenza, in materia di atti preliminari all'istruzione, al pubblico ministero per passarla al giudice istruttore che, in tal modo, sembrerebbe investito del compito di promuovere l'azione penale: ma allora ci si trova in netto contrasto con quanto stabilito successivamente, al punto 17). A questo proposito ci sarebbe assai gradito conoscere quali sono gli intendimenti esatti dei presentatori dell'emendamento.

Circa il divieto per la polizia giudiziaria di procedere agli atti preliminari mi sembra eccessivo ed inutile evidenziarlo, se si intende mantenere in vita il punto 17), di successiva trattazione. Tale divieto mi sembra chiaramente implicito nell'obbligo di porre « immediatamente » — dice il punto 17) — il fermato o l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel caso specifico, poi, mi appare molto più opportuno che la legge imponga dei precetti, anziché comminare delle proibizioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti Riz, non avrei particolari motivi per esprimere un parere contrario; vorrei solo osservare che le parole « osservate le norme dell'istruzione formale » mi sembrano troppo impegnative.

MANCO. Ma ormai ci sono già.

PENNACCHINI. Ma che significato ha il dire che la polizia giudiziaria è tenuta ad osservare le norme dell'istruzione formale ?

Istruzione formale significa richiesta del pubblico ministero al giudice istruttore, e questo lo deve dire la polizia giudiziaria ? Non diamo luogo a formulazioni che potrebbero presentare delle situazioni vuote di diritto !

Forse sarebbe meglio inserire un richiamo alle cautele poste a salvaguardia della personalità dell'imputato, previste nelle norme sull'istruzione formale. Questo mi sembra molto più chiaro, e non darebbe luogo ad equivoci di sorta.

MUSOTTO. In fondo, si è tutti d'accordo nel riconoscere alla polizia un potere di indagine. Anche gli emendamenti dei deputati Granzotto e Sabadini muovono da questo riconoscimento. Il problema è soltanto quello di procedere alla delimitazione di questo potere. Nel disegno di legge il problema è affrontato e risolto in termini accettabili.

Quanto agli emendamenti Riz va rilevato che l'inserimento della espressione « osservate le norme sull'istruzione formale » non trova alcuna qualificazione, una volta che la distinzione tra istruzione sommaria e formale è caduta nel senso che il disegno di legge prevede un solo tipo di istruzione.

MANCO. Vorrei osservare che il solo fatto che il pubblico ministero può fare degli interventi...

MUSOTTO. Ma non si tratta di istruzione ! Si tratta del compimento di atti che non possono configurarsi come atti istruttori veri e propri.

MANCO. Il punto 18) non esclude l'interrogatorio da parte della polizia.

MUSOTTO. Ma neppure lo prevede. Si deve quindi argomentare che la polizia non può procedere all'interrogatorio dell'imputato.

RIZ. A me sembra opportuno approvare sia il primo che il secondo emendamento, e spiego subito il perché.

Innanzitutto l'inciso « osservate le norme dell'istruzione formale » significa che da parte della polizia giudiziaria dovranno comunque essere rispettate le norme che regolano i diritti della difesa nella istruzione.

Desidero chiarire che con questa formulazione altro non si vuole ottenere se non che la polizia, nello svolgere la sua attività, dovrà osservare le norme formali che saranno comunque prescritte per l'istruzione. Ho usato il termine « istruzione formale », per la semplice ragione che esso è un concetto acquisito dalla dottrina e dalla giurisprudenza che potrà anche sopravvivere quando avremo soppresso l'istruzione sommaria. Parlare di istruzione formale significa, per me, operare una distinzione tra ciò che sarà l'attività istruttoria del giudice istruttore e le indagini preliminari che saranno svolte dalla polizia giudiziaria, rispettivamente quell'esame sulla colpevolezza che sarà operato dal pubblico ministero per promuovere — o meno — l'azione penale.

Se i relatori lo ritengono più chiaro, posso rinunciare alla parola « formale », limitando il mio emendamento come segue: « osservate le norme dell'istruzione ».

Annuncio quindi di modificare il primo dei miei due emendamenti nel seguente modo:

*Al punto 16) dopo le parole: « attribuzione alla polizia giudiziaria » aggiungere le altre: « osservate le norme della istruzione ».*

Penso che sopprimendo la parola « formale » l'emendamento non crei dubbi e possa essere accolto.

CATALDO. Il deputato Musotto ha detto che per lui è scontato che la polizia giudiziaria non deve procedere all'interrogatorio, ma una simile possibilità non mi sembra affatto esclusa dal punto 16) del testo governativo. Nell'ultima parte dell'emendamento Benedetti, Sabadini ed altri il concetto che la polizia giudiziaria, in questo senso, non possa mai intervenire, è espresso molto chiaramente. Desidero, a proposito, ricordare che, anche in convegni giuridici ed in modo particolare in quello di Bellagio, è stato affermato chiaramente il principio — alla presenza di De Nicola che si era espresso in uguali termini — che la polizia giudiziaria non deve procedere in alcun caso, e per alcuna ragione, all'interrogatorio, ricognizione o confronto. Questo è il punto più importante del nostro emendamento, che per il resto è già stato ampiamente illustrato.

Desidero soffermarmi brevemente su un solo aspetto: dalla dizione del testo governativo appare chiaramente che, anche al di fuori della flagranza, la polizia giudiziaria deve poter procedere al fermo dell'indiziato. Mancando però la flagranza, potrebbe accadere che, in seguito, gli indizi si rivelassero infondati, e sappiamo bene che, a norma dell'articolo 13 della Costituzione, cui in questa discussione dobbiamo fare

costante riferimento, entro 48 ore l'indiziato deve essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Stando così le cose, può accadere che l'autorità giudiziaria non convalidi il fermo ma, ormai, il decoro del cittadino ne ha profondamente risentito, essendo divenuta pubblica la notizia del suo fermo anche attraverso la stampa, oppure attraverso delle conferenze stampa.

Andando molto avanti, al punto 47), sono previsti alcuni accorgimenti per quanto riguarda gli errori giudiziari; ebbene, ritengo che, almeno nel caso specifico, si debba prevedere l'obbligo, da parte della polizia giudiziaria che ha commesso l'errore, di pubblicare la revoca di un provvedimento di fermo ingiustificato. Probabilmente non sarà possibile fissare un principio preciso, in questo testo della delega, ma chiedo che di questo tema rimanga traccia, negli atti della nostra discussione, e cioè che tutti noi sentiamo molto viva l'esigenza di tutelare anche in questo modo la personalità del cittadino.

Pertanto propongo formalmente il seguente emendamento firmato anche dai colleghi Sabadini e Tuccari:

*Alla fine del punto 16) aggiungere le seguenti parole:*

« obbligo dell'autorità giudiziaria che ha proceduto a fermo ingiustificato di pubblicare il provvedimento di revoca ».

FORTUNA, *Relatore*. La discussione è stata molto ampia, come è naturale, trattandosi di un punto nevralgico della delega. Però, una volta per tutte, vorrei che fossero ben chiare le linee logiche della riforma, seguite tanto nell'elaborazione che è stata fatta nella passata legislatura, quanto in relazione agli emendamenti presentati al punto ora in esame dai due relatori. Una logica esiste, e non può essere disattesa dicendo che vogliamo predisporre un processo con tre istruttorie, perché questo è proprio il contrario di quanto intendiamo fare, e se alla fine proprio questo fosse il risultato dei nostri lavori, allora dovremmo ricominciare tutto daccapo.

Per quanto riguarda il sospetto permanente sulla polizia giudiziaria, dirò che non è né molto valido né giusto continuare in questa direzione, in quanto vogliamo predisporre un tipo di processo in cui ciascuno svolga decorosamente le proprie funzioni senza essere *a priori* un indiziato, né il colpevole, né la polizia. Mettiamo tutti sullo stesso piano, almeno fino a quando esisterà la presunzione di innocenza.

In conclusione vogliamo un processo che non sia gravato dalla consacrazione nei verbali intangibili della polizia. Lo stesso giudice istruttore — e questo termine può anche diventare improprio — non deve raccogliere delle prove, ma solo arrivare ad un proprio convinci-

mento al fine di assolvere o rinviare a giudizio l'imputato. Questo perché tutte le prove sono critiche, e si formano oralmente e pubblicamente con il contraddittorio al dibattimento.

Pertanto non possiamo fare una battaglia su ogni singolo punto, perdendo di vista lo scopo finale del processo: non esiste prova valida, salvo quelle irripetibili, che non sia formata in contraddittorio al dibattimento; ecco la logica della liquidazione dell'intervento del giudice nella *cross examination*; ecco tutta una costruzione che regge. Non comprendo perché non si tenga conto di questo nucleo base della riforma.

Presento quindi un emendamento, che è un rifacimento del punto 16), che tiene conto di questa impostazione; sono tenuto a far questo per evitare successive lunghissime discussioni che non tengano presente l'elemento finalistico di quanto stiamo facendo.

Propongo la seguente formulazione:

*Al punto 16) sostituire le parole: « per assicurare le prove » con le altre: « per assicurare le fonti di prova ».*

Perché « le fonti di prova » e non « la prova »? La dizione « prova » la ritroviamo negli emendamenti che sono stati presentati, e ciò è pericoloso sia nel testo del disegno di legge che negli emendamenti, perché per assicurare la prova occorre dare alla polizia la possibilità di fissare quella prova che, a mio avviso, si realizza solo con procedimento critico nel dibattimento.

Il compito della polizia, invece, è quello di assicurare la non dispersione della prova. La stessa dizione « fonti di prova » — la prova sarà valutata solo successivamente — l'abbiamo inserita in un ulteriore emendamento in ordine al potere del giudice istruttore, che si formerà un proprio convincimento sulle fonti di prova. L'inserimento della « assicurazione delle fonti di prova », che abbiamo concordato tra me ed il relatore Valiante, spiega la logica di questa risposta.

Vi è un ultimo punto, che credo possa risolvere le preoccupazioni espresse dal deputato Sabadini e da altri colleghi, che va inquadrato in questa logica. Tuttavia, secondo uno scambio di opinioni con il collega Valiante, questo tema potrebbe agevolmente essere inserito e discusso al punto 17); dico questo per sottolineare la validità di quanto abbiamo finora sottolineato. Cioè, aggiungiamo il divieto da parte della polizia giudiziaria di trasmettere all'autorità giudiziaria qualsiasi atto al di fuori di una sommaria relazione, cui siano allegati gli eventuali corpi di reato e i rilievi tecnici. Ciò significa che la polizia giudiziaria può interrogare le persone che crede ma agli effetti propri, per predisporre una sommaria relazione, senza verbale, senza trasmissione dell'interrogatorio.

La polizia giudiziaria, per l'immediatezza della sua azione, raccoglierà ciò che è prova, ma che non diventa prova né fonte di prova, bensì solo indicazione da trasmettersi subito — e comunque entro 24 ore — all'autorità giudiziaria con una sommaria relazione.

La collocazione razionale di questo emendamento è al punto 17); ne ho parlato adesso perché ho inteso sottolineare che ciò che fa la polizia non diventa *a fortiori* un elemento probatorio, se non per quello che sarà l'interrogatorio giurato del poliziotto davanti al giudice nel dibattimento, quando vi saranno l'interrogatorio incrociato e le altre prove che la difesa avrà potuto produrre.

MANCO. Al relatore Fortuna piace l'interrogatorio incrociato, ma piace anche una relazione sommaria della polizia senza l'interrogatorio dell'imputato...

FORTUNA, *Relatore*. Per forza, perché se si pone il problema del verbale dell'interrogatorio, si pone anche il problema dell'intervento del difensore; si renderebbe così ben macchinoso il sistema e si darebbe un'importanza eccezionale alle prime indagini.

Comunque, questo problema lo esamineremo dopo. Adesso esaminiamo l'emendamento che ho proposto dove sostituisco il termine « prova » con le parole « fonti di prova ».

VALIANTE, *Relatore*. So bene che il dibattito su questo punto è stato lungo, ma vi prego di avere pochi altri minuti di pazienza, perché forse siamo alla conclusione.

Vorrei sottolineare innanzitutto — e questo con il massimo rispetto per i colleghi — che la discussione, ampia ed interessante, sarebbe stata più preziosa se non avessimo preso l'abitudine di discutere ad ogni punto di tutte le cose e di alcune altre, *de omnibus rebus et de quibusdam aliis*. Continuiamo a ripetere argomenti triti e ritriti e, qualche volta, presumiamo di fare scoperte o anticipazioni e ciò per la semplice ragione che stiamo facendo una discussione episodica.

PRESIDENTE. Forse bisognerebbe dare lettura di tutti i resoconti stenografici delle sedute precedenti.

VALIANTE, *Relatore*. Sarebbe più semplice tenere presente l'impostazione globale del disegno di legge, perché è un tutto organico: o si accetta tutto, o cade tutto.

Continuiamo a parlare di nuova forma dell'istruttoria, di abolizione dell'istruttoria, cioè di questioni che sono ormai un dato di fatto acquisito, non soltanto perché nella scorsa legislatura vennero consacrate e

perché il Governo le ha ripetute nel suo disegno di legge, ma anche perché dall'inizio di questa discussione fino adesso, le abbiamo date per pacifiche e definitive. Se teniamo presente tutta l'economia del disegno di legge, la sua impostazione nuova e — lasciatemelo dire con legittimo orgoglio — rivoluzionaria, andremo avanti bene. Dico « rivoluzionaria » in quanto innova profondamente nella vigente legislazione, tanto è vero che stiamo togliendo dal testo della delega ogni e sia pur larvato riferimento al codice vigente. Non vogliamo un codice riformato, vogliamo un nuovo codice.

Da questo punto di vista, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale in materia dei diritti di difesa, con questa nostra nuova impostazione del processo penale è del tutto superfluo. La Corte costituzionale, infatti, ha voluto assicurare all'imputato certi diritti, sul presupposto della persistenza della impostazione attuale del codice. Ma quando avremo eliminato l'istruttoria sommaria, quando avremo tolto agli atti di polizia ogni possibilità di essere utilizzati nel processo, la sentenza della Corte costituzionale rimarrà superata.

Considero un fatto rilevante la circostanza che la Corte costituzionale abbia cominciato a dichiarare l'illegittimità di alcune norme del codice di procedura penale solo dopo che ha constatata la impossibilità che il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura venisse portato a conclusione. È un fatto che, mentre abbiamo discusso il precedente disegno di legge e fino a quando sono rimaste aperte le prospettive di una riforma in materia, la Corte costituzionale è stata rispettosamente ad aspettare che il Parlamento decidesse. Quando ha visto che il Parlamento non aveva la possibilità di andare avanti, doverosamente è intervenuta. Io esprimo una valutazione personale, interpreto cioè la circostanza di fatto che, fino a quando abbiamo discusso sulla riforma del codice, la Corte costituzionale non è intervenuta. Eppure i giudici della Repubblica avevano sollevato questioni di incostituzionalità di talune disposizioni del codice vigente anche prima.

Desidero ora sottolineare quello che un poco da tutti, anche da coloro che hanno espresso critiche al comportamento della polizia giudiziaria, è stato detto: la polizia giudiziaria nell'accertamento del reato, nell'acquisizione degli elementi di prova del reato, ha una funzione insostituibile. Tutti gli ordinamenti dei paesi civili iniziano il processo attraverso l'attività della polizia. Devo ricordare che nei paesi — anche essi ad ordinamento civile e democratico — dove non esiste il pubblico ministero, la polizia giudiziaria si sostituisce anche al pubblico ministero, come nell'ordinamento inglese. Il rito accusatorio, su cui tanto abbiamo insistito, in Inghilterra e negli Stati Uniti, è fondato sull'iniziativa della polizia giudiziaria.

Per quel che conosciamo dell'attività della polizia giudiziaria, sappiamo che essa attualmente fa molto più di quanto noi con l'attuale impostazione vogliamo che faccia. Ma, finanche in relazione al vigente ordinamento, la polizia giudiziaria fa molto più di quello che le è consentito dalla norma scritta. Le garanzie sull'istruzione formale che il deputato Riz richiama, sono scritte esplicitamente nel nostro codice di procedura penale; ciononostante la polizia giudiziaria non le ha quasi mai osservate, perché il pubblico ministero non ci pensa neppure a limitare i compiti della polizia giudiziaria.

Esiste una carenza da parte del pubblico ministero, il quale ha la cattiva abitudine di mandare alla polizia giudiziaria denunce per indagini e rapporto, rinunciando così ad un proprio potere esclusivo: e non è certo conforme alla legge demandarlo ad altri organi.

Per la verità, la polizia non è colpevole di usurpazione di poteri che non le spettano. Essa è solo responsabile di soggiacere alla pretesa di alcuni pubblici ministeri, sottoponendosi a compiti che sa non essere suoi peculiari.

Con la nuova impostazione — come ha ricordato bene il relatore Fortuna — sulla base di un principio accolto nel punto 2), vogliamo che ogni organo abbia una sua funzione e soltanto quell'organo abbia quella specifica funzione.

Alla polizia giudiziaria non intendiamo attribuire compiti istruttori, né compiti sostitutivi del giudice istruttore o del pubblico ministero. La polizia giudiziaria è indispensabile nel processo penale, ma limitatamente alle sue funzioni. E le funzioni della polizia giudiziaria non possono essere attribuite ad alcun altro. Viceversa, le funzioni di altri organi, tanto più degli organi giurisdizionali, non possono essere attribuite alla polizia giudiziaria.

Fatte queste precisazioni, veniamo al dunque. Abbiamo, nella nostra impostazione, stabilito che la polizia ha compiti autonomi, compiti che ha il dovere di compiere perché le sono assegnati dalla legge direttamente. Abbiamo approvato il principio che la polizia giudiziaria obbedisce agli ordini dell'autorità giudiziaria. Nel punto 16), attualmente in discussione, desideriamo soltanto precisare i compiti autonomi della polizia giudiziaria, quelli, cioè, di prendere notizia dei reati, di compiere solamente gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova, come precisa opportunamente il relatore Fortuna; di arrestare in flagranza e di fermare l'individuo indiziato per il quale vi sia sospetto di fuga.

Al di fuori di questi poteri, la polizia giudiziaria, di sua propria iniziativa, non può fare altro. Tutto quell'altro che può fare la polizia

giudiziaria, le deve essere delegato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore, se accetteremo il punto che successivamente dovremo discutere.

Mi pare che tali compiti autonomi della polizia giudiziaria siano non solo indispensabili, ma anche indiscutibili.

Desidero, ora, ricollegarmi ad una precisazione molto opportuna fatta dal relatore Fortuna. Nella nostra impostazione, ed è una questione già assodata in dottrina, per prove intendiamo solo quelle che assume il giudice, nel contraddittorio delle parti: quelle sono l'unica « prova ». Tutte le altre sono soltanto ed unicamente « elementi di prova » salvo quelle irripetibili.

E voglio dire di più. Attraverso questa impostazione che ho ricordata, la prova o l'elemento di prova che si assume in uno stadio del processo non può automaticamente valere in uno stadio successivo. Gli elementi di prova assunti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero servono solo ai fini dell'esercizio dell'azione penale. L'elemento di prova che assume il giudice istruttore è un fatto del tutto nuovo, che serve solo ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio. In dibattimento non hanno rilevanza le prove assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero o dal giudice istruttore, ma soltanto le prove assunte dal giudice del dibattimento. Ogni prova è efficace limitatamente allo stadio processuale nel quale è stata assunta.

La nostra impostazione è, quindi, consequenziale: non è possibile che il verbale della polizia giudiziaria valga come elemento di prova in dibattimento. Vedremo a tempo opportuno quale uso si potrà fare di questo verbale della polizia giudiziaria, e se sarà addirittura il caso di farlo redigere. Ora è indispensabile ricordare che la fase delle indagini di polizia giudiziaria e del pubblico ministero si ferma all'esercizio dell'azione penale.

Nella fase istruttoria, sulla base delle notizie trasmesse, è il giudice istruttore che assume in proprio, con la regola della immediatezza, i nuovi elementi di prova che gli servono, al fine di stabilire se l'imputato può essere prosciolto o se è necessario rinviarlo al dibattimento. In dibattimento ci troviamo di fronte ad una situazione di *tabula rasa*, non nel senso che non debbano essere presentate le notizie precedentemente assunte, perché il pubblico ministero all'inizio del dibattimento ha il dovere di fare la propria richiesta, precisando gli elementi che ha accertati; ma nel senso che spetta al giudice del dibattimento valutare la responsabilità dell'imputato, indipendentemente dagli elementi di prova prima acquisiti, unicamente sulla base delle prove da lui stesso immediatamente raccolte.

MORVIDI. Vorrei che si chiarisse con una formula specifica la differenza esatta che intercorre fra fonte di prova e prova, perché noi la sappiamo quale sia e la diamo per scontata, ma quando il nuovo codice sarà varato vi saranno evidenti difficoltà per stabilire questa differenza.

Una scrittura privata, ad esempio, è fonte di prova, ma è anche prova; un atto pubblico è fonte di prova, ma è prova contemporaneamente; una dichiarazione fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria e consacrata nel verbale è anch'essa prova e fonte di prova. Quindi usiamo, se possibile, un termine tale che possa determinare una precisa distinzione fra la fonte di prova e la prova.

VALIANTE, *Relatore*. Per noi e per la dottrina, prova è soltanto l'atto ricevuto immediatamente dal giudice che deve decidere.

MORVIDI. Allora diciamolo in modo esplicito.

VALIANTE, *Relatore*. Ma è un dato di fatto! Non è prova in dibattimento il verbale della polizia giudiziaria o del giudice istruttore, ma solo quanto è acquisito immediatamente e criticamente dal giudice del dibattimento. Si tratta, comunque, di un concetto già fatto proprio dalla dottrina.

TUCCARI. Come si possono far rientrare fra le fonti di prova operazioni come l'interrogatorio ed il contraddittorio?

VALIANTE, *Relatore*. Desidero ricordare che al pubblico ministero sono consentite solo indagini preliminari per la formulazione dell'imputazione ed a questo fine, nell'emendamento che ho presentato, sottolineo ulteriormente che non è neppure indispensabile che il pubblico ministero precisi il capo di imputazione. Quindi il contenuto dell'indagine del pubblico ministero è finalizzato all'esercizio dell'azione penale, eventualmente anche con riserva di formulare l'imputazione.

Ho indicato anche un termine entro il quale il pubblico ministero deve spogliarsi del processo.

Lo stesso giudice istruttore non assume prove, salvo quelle generiche e le altre non rinviabili al dibattimento, il che significa che il giudice del dibattimento le accoglierà soltanto ove ritenga impossibile rinnovarle.

FORTUNA, *Relatore*. In questo senso va intesa la dizione: « divieto di lettura nel dibattimento degli atti istruttori ».

MANCO. Ma questo non costituisce una novità.

FORTUNA, *Relatore*. Ma è un principio che vale la pena di confermare.

VALIANTE, *Relatore*. Finora questo principio è rimasto isolato ed inattuato, in quanto, se da un lato si proibisce di dare lettura degli atti istruttori, si permette dall'altro alla polizia giudiziaria di assumere le prove. Nella nuova impostazione questo principio avrà un significato diverso se, quanto finora ho detto e ritengo indispensabile alla nuova impostazione, sarà condiviso.

È stato chiesto: che cosa fa allora la polizia giudiziaria? Interroga o no? Che cosa avviene degli interrogatori?

La polizia giudiziaria può compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti. A rigore, ad ogni atto della polizia giudiziaria dovrebbe essere premesso — ed auspico che possa essere stabilito dal legislatore delegato — che in tanto ad esso si procede in quanto sussistono concrete condizioni di necessità e di urgenza.

MANCO. Esame non formale che cosa significa? che si interroga l'imputato?

VALIANTE, *Relatore*. La polizia giudiziaria interroga ma, tecnicamente, non si tratta di interrogatorio.

MANCO. È una forma di compromesso che non mi piace!

VALIANTE, *Relatore*. Non avete il diritto di parlare di compromesso!

MANCO. Ma allora dite chiaramente « interrogatorio ».

VALIANTE, *Relatore*. Non consento che il mio pensiero sia distorto sulla base di quello che gli altri pensano!

I colleghi hanno diritto di fare tutte le critiche che vogliono, e a tutte le impostazioni, ma non di distorcere il mio pensiero; perché quelle cose non le ho mai dette e non ho mai pensato a compromessi o altro.

Secondo me, in tutti gli atti di polizia giudiziaria andrebbe inserita una premessa: cioè la espressa dichiarazione che l'ufficiale di polizia

giudiziaria ritiene necessario ed urgente procedere all'atto che compie, specificandone i motivi e le ragioni.

Fatta questa premessa, e ricordato che gli atti della polizia giudiziaria non sono prove ma elementi di prova, la polizia giudiziaria provvede a fare tutto quello che è indispensabile ed urgente per assicurare le prove del reato.

A coloro che si scandalizzano del fatto che io consento alla polizia giudiziaria di esaminare l'imputato — non parlo di proposito di interrogatorio proprio per evitare il sospetto che si pensi all'interrogatorio formale — desidero ricordare che l'esame dell'imputato — o del sospettato — è utile nello stesso suo interesse. Quando dico all'imputato o al sospettato: « Tu sei sospettato di aver commesso il tale reato il tale giorno, alla tale ora, nel tale luogo », lo metto in condizione di dire: « Io quel giorno, in quell'ora, ero in quell'altro posto ».

È inutile, ripeto, scandalizzarsi che si consenta alla polizia giudiziaria di interrogare l'indiziato del reato.

L'interrogatorio formale è quello fatto sulla base di un ordine di cattura o di un mandato di cattura. Esso consiste, innanzitutto, nella contestazione di un fatto costituente reato, nella indicazione delle fonti di prova, e nella richiesta all'imputato di discolarsi. Questo è l'interrogatorio. Ora, non ammetto che la polizia giudiziaria possa fare questo interrogatorio, se non altro per il fatto che in questa fase iniziale non vi è una imputazione e non vi sono elementi di prova.

La polizia giudiziaria, ripeto, può solo dire all'indiziato: « Bada che tu sei sospettato di aver fatto questo, in queste condizioni »; così l'esame del sospettato diventa per lui anche un mezzo di difesa.

MANCO. Mi permetta un'interruzione, onorevole Valiante ! Siamo d'accordo: invece di « interrogatorio » diciamo « esame », « interrogatorio non formale ».

Il punto che mi preoccupa è un altro: questo interrogatorio non formale, o esame, viene poi assorbito o meno da quella relazione generale che successivamente va al magistrato oppure sarà sottoscritto da colui che ha subito l'esame ?

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Manco, capisco la sua curiosità ma mi consenta, per l'economia dei nostri lavori, di rimandare la mia risposta al momento in cui esamineremo il punto 17), altrimenti non verremo fuori da questa discussione.

Fatte queste precisazioni, sono senz'altro favorevole al testo del disegno di legge, integrato dall'emendamento Fortuna. Ritengo oppor-

tuno ricordare ai vecchi colleghi — e farlo anche sapere ai nuovi — che su questo argomento nella scorsa legislatura abbiamo discusso per moltissimo tempo; abbiamo avuto anche il coraggio di assumere certe posizioni in contrasto con il Ministero dell'interno, che difendeva gli attuali poteri della polizia ed il ministero, alla fine, ha dovuto convincersi che il processo penale che volevamo impostare era del tutto diverso da quello attuale. Il ministero era fermo alla vecchia impostazione, contenuta nel disegno di legge 2243 della scorsa legislatura, che riformammo.

Il dibattito di allora e tutta la discussione di oggi, ribadiscono l'impostazione che demmo a questa parte nella scorsa legislatura, e che il Governo ha ripreso con il disegno di legge che discutiamo. La precisazione contenuta nell'emendamento Fortuna la affina ulteriormente.

Desidero, ora, esprimere — telegraficamente — il mio pensiero sugli altri emendamenti. È stato già sottolineato, a proposito dell'emendamento Benedetti ed altri, che la *facoltà* di assicurare le prove, che si vuole riconoscere alla polizia, non è una delimitazione dei suoi compiti ma è, addirittura, un allargamento della sua discrezionalità. La polizia ha, invece, il dovere di fare quei determinati accertamenti, a condizione che siano necessari e urgenti.

Il termine « tracce » è stato già criticato...

SABADINI. Lo sostituiamo con le altre parole « fonti di prova » poiché ha sollevato tanti interrogativi.

VALIANTE, *Relatore*. Ne prendo atto.

Quanto al problema della nullità assoluta, sono contrario a prenderlo in considerazione in questo momento. Credo che con l'emendamento che il collega Fortuna ha già preannunciato, e che preciseremo al prossimo punto 17), potremo rispondere anche a queste preoccupazioni.

Vi è, poi, un riferimento al mandato di cattura, obbligatorio o non obbligatorio, e al numero massimo di anni di pena previsti per il reato, come condizione dell'arresto in flagranza o del fermo. Questa previsione non si trova solo nell'emendamento Granzotto, ma anche in quello dei deputati Benedetti e Cavaliere. Anche qui è necessario ricordare che noi diamo al problema della coercizione personale un'impostazione del tutto diversa dal modo con cui attualmente viene considerata. Oggi la coercizione personale — diciamo più chiaramente l'arresto o la cattura dell'imputato prima della condanna definitiva — ha soprattutto la funzione di anticipazione dell'espiazione della pena per i reati più gravi.

Noi, invece, abbiamo impostato il problema della coercizione personale in maniera del tutto nuova e diversa: innanzi tutto, ponendo a monte della carcerazione tutta una serie di atti limitativi della libertà personale — che vanno dal divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora all'arresto in casa, per finire poi, come estremo, con la custodia in carcere — abbiamo attribuito a queste misure di coercizione personale non una funzione di anticipazione dell'espiazione, ma soltanto una funzione istruttoria, cioè quella di assicurare la presenza dell'imputato agli atti dell'istruzione; ed eventualmente ma solo eccezionalmente — per i reati più gravi, che determinino un particolare allarme — una funzione di prevenzione e di difesa sociale.

Quindi il riferimento, contenuto negli emendamenti Benedetti ed altri e Granzotto e altri, alla pena massima edittale prevista per il reato è del tutto estraneo alla nuova impostazione. Per questo insisto che si mantenga l'espressione « gravi reati », che sarà poi precisata dal legislatore delegato, e in relazione all'impostazione che approveremo e in relazione all'economia del nuovo processo.

BOZZI. Non potreste usare la parola « delitto » anziché « reato »? Propongo formalmente il seguente emendamento:

*Al punto 16) al secondo e terzo periodo sostituire la parola: « reato » con l'altra: « delitto ».*

VALIANTE, *Relatore*. Per una contravvenzione le misure di coercizione non dovrebbero essere mai necessarie. Ad ogni modo, non ho difficoltà ad accettare questo suggerimento del deputato Bozzi.

Nell'emendamento Granzotto-Cacciatore si parla di prove irripetibili. Abbiamo precisato che la polizia giudiziaria non assume mai prove: l'irripetibilità è, invece, una caratteristica delle prove. A rigore, perciò, la polizia non potrebbe mai assumere « prove » irripetibili. È chiaro, tuttavia, che l'emendamento si riferisce agli accertamenti, in genere, non ripetibili.

Orbene, se limitiamo le funzioni della polizia giudiziaria solo al compimento degli atti urgenti e necessari, purché irripetibili, allora tanto vale eliminare del tutto la polizia perché sostanzialmente non potrebbe fare niente. Il caso dell'imputato o del testimone moribondo che verrebbe a mancare durante il tempo necessario per far arrivare sul posto il pubblico ministero o il giudice istruttore che dovrebbero assumere la deposizione, è del tutto eccezionale.

Per quanto riguarda il primo emendamento Riz, anche se il presentatore si è dichiarato disposto a sopprimere il termine « formale », ritengo che potrebbe essere superato dalla considerazione precedente-

mente fatta e che ripeto: dal momento che la polizia giudiziaria non assume prove né svolge attività istruttorie, non vedo perché le si debba imporre, pur nella necessità di assicurare le prove più urgenti, la osservanza delle garanzie formali. Queste rimarrebbero prive di ogni significato.

Per lo stesso motivo non sono favorevole al secondo emendamento Riz. Non ritengo che, con il nuovo codice, sarà necessaria la presenza dell'avvocato difensore, che oggi è prevista in quanto gli atti della polizia giudiziaria sono atti istruttori veri e propri, che vengono utilizzati come prova.

Al professor Barile che su « *L'Espresso* » mi ha criticato perché nella scorsa legislatura ho dichiarato che non era necessaria la presenza del difensore agli atti della polizia giudiziaria, rispondo che gli atti della polizia giudiziaria nel nuovo ordinamento processuale non avranno neanche una minima parte dell'importanza loro attribuita nell'ordinamento vigente.

Il deputato Sabadini, in un emendamento aggiuntivo, ha proposto:

*Al punto 161 dopo le parole: « assicurare le prove » aggiungere le altre: « con piena garanzia di contraddittorio ».*

Indirettamente le ho già risposto, onorevole Sabadini, quando ho affermato che il contraddittorio potrà avvenire soltanto davanti al giudice, e non precedentemente in sede di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento Cataldo, pur apprezzandone le finalità, non lo ritengo accettabile. Mi chiedo, infatti, come la polizia giudiziaria potrebbe pubblicare il provvedimento di revoca; forse mettendo delle inserzioni sui giornali o all'albo pretorio? Ma a parte questo particolare tecnico, perché prendere una simile cautela nei confronti della polizia giudiziaria, e non nei confronti del pubblico ministero o del giudice istruttore, che nella nuova impostazione potrà vedersi rigettato il provvedimento di coercizione personale da parte del tribunale?

Concludendo, sono contrario a tutti gli emendamenti, meno che a quello Fortuna ed a quello Bozzi; per il resto sono favorevole al testo governativo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.*  
A me resta ben poco da dire dopo le ampie dissertazioni dei colleghi Fortuna e Valiante.

Il Governo concorda nella maniera più completa con il relatore Fortuna nel dire che non si vogliono assolutamente tre istruttorie. Vorrei che fosse oltremodo chiaro che nelle intenzioni del Governo, e spero anche della Commissione, non devono più esistere un'istruttoria formale, una sommaria ed una preliminare. So che è difficile adeguarsi a

sistemi nuovi, capisco che è molto difficile liberare la mente da metodi seguiti da decenni, ma è necessario farlo se vogliamo rinnovare, e « rivoluzionare », come dice il relatore Valiante.

Non esistono tre istruttorie; direi, persino, che non esiste neppure più la istruzione secondo la nozione che abbiamo acquisito dai manuali di commento all'attuale codice; non esiste più quel concetto di istruzione. Pertanto occorre sottolineare quanto è detto nel testo governativo: alla polizia giudiziaria si dà soltanto il potere di prendere notizia dei reati, e su questo non c'è dubbio. Inoltre le si dà il potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova. A questo punto sono pienamente d'accordo con l'emendamento integrativo del relatore Fortuna. Si tratta di una scelta sulla quale possiamo anche discutere, però questa scelta l'abbiamo fatta.

Condivido anche l'opinione del relatore Fortuna sul fatto che non possiamo fare un codice con riserve mentali e, dal momento che abbiamo parlato di una presunzione di innocenza dell'imputato, ritengo si debba presumere anche l'innocenza della polizia, ponendo tutti su di uno stesso piano.

È chiaro che la polizia, come ha detto il relatore Valiante, se ha oltrepassato i propri compiti, lo ha fatto a causa degli ordini ricevuti dall'autorità giudiziaria.

A questo punto bisogna sottolineare, come molto bene hanno già fatto il relatore Valiante ed il deputato Pennacchini, che l'unica prova è quella che si forma nel dibattito, nel contraddittorio delle parti: non esistono altre prove. Infatti, come ha ricordato il relatore Valiante, il giudice istruttore ha il compito di procedere soltanto all'assunzione delle prove generiche, e di quelle non rinviabili.

Non entro nel merito dell'interrogatorio, riservandomi di farlo al momento della discussione del punto 17) che è certamente più idoneo per l'esame di questo tema.

MANCO. Come è possibile votare le attribuzioni della polizia al punto 16), mentre una parte di tali attribuzioni le esamineremo al punto 17) ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Manco, al punto 16) si parla dei compiti assegnati alla polizia giudiziaria, al punto 17) si considerano gli obblighi della polizia giudiziaria, dopo aver svolto tali funzioni, in relazione al riferimento all'autorità giudiziaria. Si tratta di cose nettamente diverse.

MANCO. L'interrogatorio fa parte del punto 16) ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nella dizione generica di « atti necessari e urgenti per assicurare le fonti di prova » sono compresi quegli atti di cui parleremo in sede di esame del punto 17).

MANCO. Questo è un discorso moroteo ! Non comprendo come possa determinarmi al voto del punto 16), non conoscendo le attribuzioni della polizia giudiziaria ! Non so neppure come si svolgerà l'interrogatorio ! Si svolgerà come vuole il relatore Fortuna o come vogliono, o non vogliono, altri ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Al punto 16) si parla di « atti necessari e urgenti per assicurare le prove ». Su questo punto, di certo, non vi sono dubbi. Vedremo dopo la natura di quell'informativa, cui ha accennato il relatore Fortuna, e quale sarà il suo valore nel processo. È una questione diversa e non posso fare ora delle anticipazioni. Se proprio lo vuol sapere, non si può parlare di interrogatorio, e lei me lo insegna, onorevole Manco.

MANCO. Siamo d'accordo sull'esame non formale degli indiziati fatto dalla polizia giudiziaria, ma non posso accettare l'idea del relatore Fortuna che tale esame sia assorbito in una relazione che viene, poi, rimessa al giudice.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Gli atti necessari e urgenti non possono avere valore di prova, quindi qualsiasi cosa faccia o scriva la polizia giudiziaria, non avrà valore di prova. Si tratta di un'informativa, in cui non vi è firma, non vi è sottoscrizione dell'indiziato; e nessuno ha mai inteso di togliere alla polizia giudiziaria la possibilità di assumere informazioni anche presso l'imputato al fine di assicurare le fonti di prova. Questo è il punto di vista del Governo.

Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, tranne all'emendamento del relatore Fortuna ed a quello del deputato Bozzi.

Non posso accettare l'emendamento Granzotto, perché comprime i poteri della polizia giudiziaria, spingendo tale compressione fino al limite di non farle fare più niente e quindi, praticamente, la abolisce; ciò equivale a dimenticare che nel processo non v'è soltanto il problema della libertà dell'imputato ma, accanto a questo, vi è anche il dovere della ricerca della verità e della difesa della società. Su questo punto voglio essere molto chiaro, perché mi sembra che per voler seguire certi orientamenti politici e per voler essere avanzati a tutti i costi, si

finisce con il parlare soltanto di libertà dell'imputato e non anche di difesa della società e del problema della ricerca della verità. Non è possibile che la Commissione dimentichi che il processo serve, oltre che a garantire la libertà dell'imputato, a difendere la società ed a ricercare la verità.

SABADINI. Però le condizioni di necessità e di urgenza non debbono venir nella pratica dilatate né arbitrariamente valutate; devono essere motivate. Ecco il fondamento del nostro emendamento, che si basa sull'esperienza effettuata, vigente il codice attuale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lei parla di esperienza passata, quando vi era un interrogatorio, una specie di istruzione. Noi stiamo mettendo le basi di un nuovo codice, ci avviamo verso una esperienza diversa.

SABADINI. Non è che consideriamo tassativa l'esperienza finora fatta, ma proprio questa esperienza ci ha insegnato che su questo punto è indispensabile prevedere garanzie ben precise.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per questo abbiamo voluto abolire l'istruzione, proprio per ovviare a quegli inconvenienti. Quindi la scelta che abbiamo fatta è in adesione al suo principio.

SABADINI. La cancellazione tecnica non cancella l'istruzione di fatto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando si è detto e si è scritto che questi atti necessari e urgenti non hanno valore ai fini della formazione della prova, si può stare tranquilli che non saranno possibili nuovi abusi.

SABADINI. Se l'atto non è prova, ma fonte di prova, diventa tuttavia strumento di prova per la polizia giudiziaria, che lo può confermare davanti al giudice.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'atto che assicura le fonti di prova e la prova sono due cose macroscopicamente diverse.

Circa l'emendamento Cavaliere, i limiti prospettati che si vogliono stabilire per l'arresto in flagranza e per il fermo, sono troppo alti. A

me sembra opportuno rimettere il problema al legislatore delegato, il quale potrà indicare e specificare normativamente la identificazione del grave reato, che autorizza o giustifica l'arresto o il fermo, con criteri che possono prescindere talvolta dal massimo della pena.

Circa l'emendamento Benedetti ed altri, ho già espresso parere contrario.

Quanto al primo emendamento Riz, devo ripetere quanto ha detto molto lucidamente il relatore Valiante, nel senso che il riferimento alla istruzione formale mi pare superfluo, perché non ha valore.

Per le stesse ragioni sono contrario anche al secondo emendamento Riz inteso a consentire alla polizia giudiziaria di procedere al sommario interrogatorio solo alla presenza del difensore.

Sono contrario inoltre all'emendamento Sabadini.

Pur apprezzando le intenzioni dell'emendamento del deputato Cataldo, non mi sembra opportuno appesantire il procedimento anche con quegli obblighi.

Riconfermo quindi la posizione del Governo favorevole al testo governativo con gli emendamenti Fortuna e Bozzi.

SABADINI. Chiedo la votazione per divisione dell'emendamento proposto dal nostro gruppo, nel senso di votare contemporaneamente i primi quattro commi e, successivamente, l'ultimo comma.

Faccio presente che apportiamo le seguenti modifiche al nostro emendamento:

*Al precedente emendamento Benedetti, Sabadini ed altri sostituire al primo comma le parole: « della facoltà di assicurare le tracce » con le altre: « del potere di assicurare le fonti di prova ».*

*Ai commi terzo e quarto sostituire le parole: « che possa darsi alla fuga » con le altre: « che sia per darsi alla fuga ».*

Pertanto il nostro emendamento rimane così formulato:

*Sostituire il punto 16) con il seguente:*

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizie dei reati, e del potere di assicurare le fonti di prova nei soli casi in cui esistono comprovate e motivate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizioni che di essi non si debba tenere alcun conto, qualora siano viziati per difetto dei comprovati e motivati requisiti di necessità e di urgenza.

Facoltà per la polizia giudiziaria di arrestare chi è sorpreso in flagranza di reato punibile con pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, quando sia comprovato che stia per darsi alla fuga.

Facoltà di fermare l'indiziato fuori dei casi di flagranza per i soli reati punibili con una pena superiore nel massimo a dieci anni di reclu-

sione qualora sia comprovato che l'indiziato stesso stia per darsi alla fuga.

Attribuzione al giudice istruttore e conseguente divieto per la polizia giudiziaria di procedere ad interrogatorio dell'indiziato, dell'imputato e dei testimoni, nonché ad ispezioni, perquisizioni, ricognizioni e confronti ».

TUCCARI. Per dichiarazione di voto. Noi constatiamo che, in fondo, l'emendamento proposto dal nostro gruppo è stato utile, in quanto ha portato a sviscerare molti aspetti che erano impliciti e, da questo punto di vista, crediamo che l'emendamento abbia assolto ad una funzione che era utile, introducendo una problematica che ha portato avanti il discorso.

Abbiamo chiesto la votazione per divisione in quanto desideriamo riconfermare con chiarezza che, secondo noi, il processo deve nascere sul terreno del processo mentre gli atti affidati alla polizia giudiziaria non possono avere, come avviene attualmente, una funzione sostanzialmente propedeutica, ma solo strumentale. Ecco quello che ci differenzia dalla posizione sostenuta dalla maggioranza..

L'emendamento per la motivazione circa gli elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria rimane un elemento fondamentale.

Rimane chiara altrettanto la seconda parte dell'emendamento, con cui proponiamo l'esclusione esplicita dalle operazioni di polizia dell'interrogatorio e del confronto, e ci permettiamo di sollevare un dubbio circa l'ultima formulazione proposta dal relatore Fortuna, che ha cercato di dare una soluzione a questo problema che ci lascia perplessi in quanto ci sembra che esso offra un terreno difficile per il mantenimento del principio sancito dalla Corte costituzionale. Non basta dire che non vi sarà più l'interrogatorio in senso tradizionale, che non dovrà essere acquisito agli atti e che non se ne dovrà tenere conto nel dibattimento. Resta però il fatto che l'imputato sarà interrogato con una discrezionalità che, non potendo molto probabilmente venir delimitata dal legislatore delegato, la polizia giudiziaria si preoccuperà di dilatare progressivamente, e la persona interrogata verrà sottratta anche alla minima garanzia dell'assistenza della difesa perché in un interrogatorio non formale una simile assistenza sarà sempre possibile ritenerla non necessaria, creando in tal modo premesse pregiudizievoli anche per la fase del dibattimento.

Noi comprendiamo perché il relatore Fortuna abbia cercato di giungere a questa soluzione intermedia che costituisce un precedente che potrà, poi, venir liberamente apprezzato dal giudice del dibattimento. Ma dobbiamo tenere presente il pericolo che una norma del

genere presenta in relazione alla elusione del principio della presenza della difesa nel momento in cui viene compiuto l'interrogatorio che, pur non formale, rischia tuttavia di concretarsi in un elemento di pregiudizio per il pregiudicato.

MORVIDI. Nell'emendamento Benedetti e Sabadini sostitutivo del punto 16) abbiamo sostituito la parola « tracce » con l'espressione « fonti di prova », il che sembra in contrasto con quanto ho prima sostenuto e che continuo a sostenere, cioè, che una cosa è la prova ed un'altra la fonte di prova. Ma dopo le delucidazioni ed i chiarimenti forniti, per cui i due relatori ed il rappresentante del Governo sostengono che fra « fonte di prova » e « prova » vi è differenza, non ho difficoltà circa l'inserimento nel nostro emendamento di questa espressione che mi sembra migliore rispetto alla parola « tracce ». Dichiaro pertanto che il mio voto sarà favorevole ai primi quattro commi

GRANZOTTO. Per dichiarazione di voto. Mantengo il mio emendamento, firmato anche dal collega Cacciatore, perché resta in noi la profonda convinzione che l'interrogatorio dell'imputato e dei testimoni debba avvenire solo in contraddittorio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per divisione dell'emendamento Benedetti, Sabadini, Guidi, Cataldo, Traïna che sostituisce il punto 16) del testo governativo.

Do lettura dei primi quattro commi:

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizie dei reati, e del potere di assicurare le fonti di prova nei soli casi in cui esistono comprovate e motivate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizione che di essi non si debba tenere alcun conto, qualora siano viziati per difetto dei comprovati e motivati requisiti di necessità e di urgenza.

Facoltà per la polizia giudiziaria di arrestare chi è sorpreso in flagranza di reato punibile con pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, quando sia comprovato che stia per darsi alla fuga.

Facoltà di fermare l'indiziato fuori dei casi di flagranza per i soli reati punibili con una pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione qualora sia comprovato che l'indiziato stesso stia per darsi alla fuga ».

Li pongo in votazione.

*(Non sono approvati).*

Do lettura dell'ultimo comma dell'emendamento:

« attribuzione al giudice istruttore e conseguente divieto per la polizia giudiziaria di procedere ad interrogatorio dell'indiziato, dell'imputato e dei testimoni, nonché a ispezioni, perquisizioni, ricognizioni e confronti ».

VASSALLI. Dichiaro che voterò contro questo comma perché prendo atto della manifestata intenzione di considerare gli atti qui contemplati come assunti attraverso la formulazione che è stata data al punto 16) integrata dagli emendamenti già accolti nel senso di sostituire le parole « fonti di prova » alla parola « prova ».

Deve restare chiaro — e non parlo solo a titolo personale — che il pensiero di coloro che voteranno contro questo comma ed a favore del testo governativo è quello di ritenere esclusi questi atti, nel senso che la limitazione deve essere quella stabilita dalla necessità di raccolta delle prime notizie e delle prime fonti di prova e null'altro.

Aggiungo che la preoccupazione espressa dai deputati Tuccari, Sabadini ed altri che il sistema rimanga come prima è, certo, una preoccupazione che tutti dobbiamo avere, ma ritengo che il codice vigente dia un ben diverso spazio all'istruttoria di quanto non intenda darvi la presente legge delega che parte da principi esattamente contrari. L'attuale codice contempla espressamente la menzione del sommario interrogatorio dell'arrestato e delle sommarie prove testimoniali, cioè di due atti che, così menzionati, hanno dato comunque la possibilità di compiere l'istruzione preliminare con questi eccessi dei quali ci si è doluti e dei quali ci si preoccupa.

Oggi, l'introduzione di una formula radicalmente diversa — già nel punto 16) si parla soltanto di atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova — unita alla formulazione dei punti che seguiranno, soprattutto dei punti 40) e 41) cioè con la « rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel numero 31) », mi sembra sufficiente a delineare un sistema radicalmente diverso.

Pertanto, solo in vista della inutilità del richiamo a questi principi contenuto nell'emendamento Sabadini voterò contro l'ultimo comma.

Le stesse osservazioni valgono per quella parte dell'emendamento Granzotto-Cacciatore riguardante la impossibilità di interrogare l'imputato indiziato di reato e valgono per la posizione opposta del deputato Riz, che vuole viceversa consentire il confronto alla presenza del difensore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo Benedetti, Sabadini ed altri:

« attribuzione al giudice istruttore e conseguente divieto per la polizia giudiziaria di procedere ad interrogatorio dell'indiziato, dell'imputato e dei testimoni, nonché ad ispezioni, perquisizioni, ricognizioni e confronti ».

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'emendamento a firma dei deputati Granzotto e Cacciatore:

*Sostituire il punto 16) con il seguente:*

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare prove irripetibili; restando in ogni caso esclusa la possibilità di interrogare l'imputato o l'indiziato di reato; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura; di fermare anche al di fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un reato per il quale è obbligatoria la cattura, quando vi sia fondato sospetto di fuga; di indagare in tutti gli altri casi solo su delega dell'autorità giudiziaria.

Esclusione da parte della polizia di trasmettere all'autorità giudiziaria qualsiasi atto al di fuori del rapporto cui siano eventualmente allegati rilievi tecnici ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'emendamento proposto dal relatore Fortuna:

*Al punto 16) sostituire le parole: « per assicurare le prove » con le altre: « per assicurare le fonti di prova ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Segue l'emendamento proposto dal deputato Bozzi. Ne do lettura:

*Al punto 16) al secondo e terzo periodo sostituire la parola: « reato » con l'altra: « delitto ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

A seguito della approvazione di questi emendamenti il punto 16) risulta pertanto così formulato:

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

MANCO. Per dichiarazione di voto annuncio di votare contro questo punto 16) perché vuol essere un teorico, astratto e politico compromesso tra una volontà cosiddetta « rivoluzionaria » ed una forma conservatrice; perché non si ha il coraggio di precisare né la volontà conservatrice, né quella rivoluzionaria. È un misto, è un equivoco, che non convince, se non sotto il profilo del più puro astrattismo, coloro che ritengono di dover trarre dal nuovo codice di procedura penale non solo principi, ma anche elementi di ordine pratico perché il futuro processo sia qualche cosa di ben comprensibile.

Non sono d'accordo soprattutto per quella frase generica con cui si stabilisce che attribuzione della polizia è quella di esercitare determinate attività, quando vi siano ragioni di necessità e di urgenza, che le giustificano.

Non sono d'accordo perché, anche e soprattutto, con la modifica introdotta dall'emendamento Fortuna, peggioriamo la situazione precedente, proprio quando riteniamo che essa è già negativa.

D'altra parte, la stessa dichiarazione del collega Vassalli — con cui ha respinto l'ultima parte dell'emendamento Benedetti, Sabadini ed altri, e parrebbe orientarsi favorevolmente verso l'accettazione di questa formulazione del punto 16) solo sulla base delle dichiarazioni dei relatori, per i quali con questo testo si darebbe una certa importanza alla attività di polizia giudiziaria — mi pare sia una confessione quanto meno di perplessità e di incertezza su quelli che sono — stando a quanto è scritto al punto 16) — i reali compiti della polizia giudiziaria.

Ora, non sono contrario a che vi sia un interrogatorio della polizia, a che vi sia un esame non formale o sommario; sono perfettamente convinto — penso che tutti noi si sia per lo meno provveduti di quelli che sono gli elementi fondamentali della conoscenza del diritto — che ciascuno di noi sappia quale sia la distinzione tra fonti di prova e prova, e che l'interrogatorio è un atto da cui deve maturare una fonte di prova che, poi, porterà alla prova. Questi sono principi, che hanno molta importanza; ma sul terreno pratico, un rapporto di polizia, che sia assorbente di un esame non formale di un indiziato o di un imputato

che, secondo le osservazioni scientifiche dell'onorevole sottosegretario dovrà essere l'atto costituente fonte di prova, perché sia poi in collegamento con la prova, questo rapporto, dicevo, dal punto di vista processuale, nel momento in cui il giudice sarà portato alla cognizione della prova in sede dibattimentale, avrà il suo peso. Qualunque sia il principio informatore del codice, nessuno potrà impedire che questo rapporto abbia un peso che noi tutti riteniamo invece che non dovrebbe avere, proprio per lasciare il giudice totalmente vergine nel suo giudizio nella ricezione della prova dibattimentale.

Questo che si propone è un compromesso, ed è un compromesso equivoco, che dimostra la volontà di non assumere un preciso atteggiamento, tra la situazione precedente e quella nuova.

Dirò, anzi, che è migliore la situazione del codice attuale, che stabilisce la consacrazione di un interrogatorio, e impone alla polizia l'obbligo, la preoccupazione e l'impegno che l'interrogatorio venga svolto secondo tutti i crismi della giustizia, perché vi sono dei pericoli nel caso in cui non siano rispettate determinate garanzie.

Oggi vogliamo eliminare l'interrogatorio per fare salva una ragione politica che non vuole dare alla polizia certe attribuzioni; però gliele lasciamo, più prepotenti e più violente di quelle di prima.

Ella mi perdonerà, signor Presidente; ma poiché non ritengo che questo sia un atteggiamento leale del Governo, voterò contro il punto 16).

**PRESIDENTE.** Vorrei rilevare che in sede di dichiarazioni di voto è inaccettabile che si entri in diretta polemica con i relatori o con il Governo. In tal modo si riapre la discussione, nella quale allora hanno il diritto di intervenire i relatori ed il Governo.

Credo di essere nel giusto quando insisto che la dichiarazione di voto sia una « dichiarazione di voto », in cui si esprimono semplicemente i motivi per i quali si vota a favore o si vota contro, senza dar vita ad una nuova discussione.

So che l'onorevole sottosegretario ora vorrebbe replicare; devo pregarlo, prendendo atto di questo mio intervento, di non contribuire anch'egli a dare ora alle dichiarazioni di voto un significato diverso da quello che esse debbono avere. Io mi sento impegnato, da ora in avanti, a richiamare i colleghi al vero valore e significato della dichiarazione di voto, secondo la procedura.

**BOZZI.** Signor Presidente, annuncio che mi asterrò dalla votazione in corso perché non ho le idee chiare sul tipo di processo che si

vuole creare. Ho l'impressione, al punto in cui sono le cose, che l'attività di polizia giudiziaria, data la contrazione dei poteri del magistrato — sia esso pubblico ministero, sia esso giudice istruttore — potrà essere un elemento determinante non già ai fini della prova, ma ai fini della istruzione del dibattimento, il che è un fatto estremamente grave.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non intendo con il mio intervento pregiudicare nulla: vorrei soltanto sollevare una questione e, poi, valuterà la Presidenza il da farsi.

C'è un modo di discutere, ci sono delle norme regolamentari per dare un ordine agli interventi

In questa Commissione, dopo la conclusione della discussione, dopo che hanno parlato i relatori ed il Governo, con le dichiarazioni di voto si torna daccapo al merito delle questioni; non solo, ma si usano addirittura delle espressioni e delle frasi — come quella di « slealtà del Governo » — che devono avere una risposta. Non mi pare che si possa seguire questo criterio: dare la parola al Governo, che dovrebbe averla per ultimo, per riprendere poi la discussione senza far successivamente parlare né i relatori né il Governo.

Ora ritengo che le dichiarazioni di voto non siano previste nelle votazioni delle Commissioni in sede referente. Non è possibile continuare con questo sistema per cui, una volta chiusa la discussione, mediante le dichiarazioni di voto si ricominci a discutere, non dando poi modo al Governo di replicare.

BOZZI. Questa è una sua dichiarazione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, è una richiesta di applicazione del regolamento.

PRESIDENTE. In base alla mia esperienza, in Commissione ritengo che non sia possibile ammettere le dichiarazioni di voto in sede referente. Una decisione al riguardo spetta alla Giunta del regolamento. Quanto invece posso dire con sicurezza, è che le dichiarazioni di voto devono essere dichiarazioni di voto, e che quindi non devono mettere il relatore ed il Governo in condizione di non poter rispondere a delle osservazioni che possono anche essere tali da falsare il loro pensiero.

CATALDO. Desidero avanzare una richiesta in ordine al metodo dei lavori. Chiedo che gli emendamenti dei relatori non ci vengano

presentati a conclusione dei loro interventi ma almeno con un certo anticipo.

PRESIDENTE. Se ben ricordate, avevamo raggiunto un accordo per cui gli emendamenti avrebbero dovuto essere presentati martedì ultimo scorso. È arrivata invece una pioggia di emendamenti, che gli onorevoli commissari presentano anche nel corso della discussione relativamente al punto in quel momento in esame. Pertanto l'invito rivolto opportunamente dal deputato Cataldo ai relatori lo faccio mio, ma lo estendo a tutti gli onorevoli colleghi.

Per quanto riguarda i relatori, ritengo sia opportuno che da parte loro vengano presentate delle formulazioni alla fine della discussione perché rappresentano il recepimento delle osservazioni fatte e la elaborazione degli emendamenti presentati. Nel momento in cui il relatore risponde e dice se accetta o meno gli emendamenti proposti, ha il dovere di precisare se li accetta totalmente o parzialmente, in quale forma, suggerendo o proponendo anche delle modifiche.

SABADINI. Questo nostro è un lavoro veramente particolare ed è sconsigliabile la presentazione di emendamenti all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Desidero dare ai nostri lavori il più ampio respiro possibile, ma è evidente che se ci proponiamo di elaborare anche gli articoli del codice di procedura penale, ed intavoliamo discussioni di carattere accademico, teorico ed astratto, sarebbe come se la Commissione sanità si mettesse a discutere sulla tecnica del trapianto. Invito i colleghi a contenere i loro interventi al tema specifico e nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.

Come ho detto, a seguito degli emendamenti approvati il punto 16) rimane così formulato:

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, ora, agli emendamenti aggiuntivi proposti a questo punto 16).

Il deputato Riz ha presentato il seguente emendamento:

*Al punto 16) dopo le parole:* « attribuzione alla polizia giudiziaria » *aggiungere le altre:* « osservate le norme dell'istruzione ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

I deputati Sabadini ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

*Al punto 16) dopo le parole:* « assicurare le prove » *aggiungere le altre:* « con piena garanzia del contraddittorio ».

Ricordo che la parola « prove » è stata già sostituita con « fonti di prova ». Con questa precisazione lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Il deputato Cavaliere ha presentato i seguenti due emendamenti:

*Al punto 16) dopo le parole:* « di arrestare colui che è colto nella flagranza » *aggiungere le altre:* « di un reato punibile con una pena non inferiore nel massimo a cinque anni ».

*Al punto 16) dopo le parole:* « colui che è gravemente indiziato » *aggiungere le altre:* « di un reato punibile con una pena detentiva non inferiore nel massimo a dieci anni ».

CAVALIERE. Annuncio di ritirare i due emendamenti.

PRESIDENTE. Il deputato Riz ha presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del punto 16) aggiungere le seguenti parole:*

« consentendo alla polizia giudiziaria di procedere al sommario interrogatorio ed al confronto solo alla presenza del difensore ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Ricordo che i deputati Cataldo ed altri avevano presentato il seguente emendamento.

*Alla fine dell'articolo 16) aggiungere le seguenti parole:*

« obbligo dell'autorità giudiziaria che ha proceduto a fermo ingiustificato di pubblicare il provvedimento di revoca ».

Il proponente mi ha annunciato che lo ritira con riserva di presentarlo al penultimo punto di questo articolo 2).

Pertanto, non essendo stati accolti gli emendamenti aggiuntivi, il punto 16) rimane definitivamente formulato nel seguente modo:

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 13,10.*